Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1907	ROMA — Mercoledì, 20 marzo	Numero 67.

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani*	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre ***16*** *pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.*

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 61 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 19 maggio 1904, n. 209, contenente modificazioni alle leggi sulla preparazione e vendita del chinino di Stato e sulla malaria;

Veduta la legge 23 dicembre 1900, n. 505, per la vendita del chinino per conto dello Stato;

Vedute le leggi 2 novembre 1901, n. 460, e 22 giugno 1902, n. 224, contenenti disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento unico, che sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dai ministri dell'interno e delle finanze, per la esecuzione delle leggi per diminuire le cause della malaria e per la vendita del chinino per conto dello Stato, delli 19 maggio 1904, n. 209, 23 dicembre 1900, n. 505, 2 novembre 1901, n. 460, e 22 giugno 1902, n. 224.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MASSIMINI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

CAPO I.

Disposizioni per diminuire le cause della malaria

Art. 1.

Una zona di territorio può essere designata come malarica, agli effetti della legge 2 novembre 1901, n. 460, modificata colla legge 19 maggio 1904, n. 209, quando vi si verifichi la manifestazione simultanea, o a brevi intervalli, di più casi di febbre malarica contratta sul luogo.

Art. 2.

Il medico provinciale, non appena sarà venuto a conoscenza sia direttamente, sia a mezzo dell'ufficiale sanitario, in seguito alle denunzie prescritte dagli articoli 45 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, e 129 del regolamento generale sanitario, che in una determinata località si sono verificati casi di febbre malarica, dovrà praticare le necessarie indagini per accertare l'esistenza delle condizioni di cui al precedente articolo, e, nel caso affermativo, presentare nel più breve termine al prefetto le sue concrete proposte e promuovere da esso la convocazione del Consiglio provinciale di sanità.

Art. 3.

Il Consiglio provinciale di sanità, previ, ove occorra, nuovi accertamenti ed indagini, emetterà il suo motivato avviso che insieme alle proposte del medico provinciale, sarà trasmesso al Ministero, per la comunicazione al Consiglio superiore di sanità.

Le proposte dovranno essere motivate e contenere le necessarie indicazioni per determinare la circoscrizione della zona da dichiararsi infetta.

Art. 4.

Una zona malarica dovrà, di regola, essere contenuta entro i limiti della circoscrizione territoriale del Comune.

Il Governo del Re avrà, però, facoltà di comprendere in unica zona malarica anche territori di due o più Comuni, che siano contermini, che appartengono alla medesima Provincia o che riuniscano gli estremi previsti all'art. 1 del presente regolamento, semprechè siffatta riunione sia richiesta da speciali condizioni topografiche, ovvero dalla constatata consuetudine, negli operai di uno dei Comuni, di recarsi nell'altro, o negli altri Comuni per ragione di lavoro.

In questo caso, il prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, ripartirà tra i diversi Comuni, in ragione dell'estensione, per ciascuno di essi, del territorio dichiarato infetto, la spesa totale incontrata dalle Amministrazioni comunali per la somministrazione del chinino ai coloni ed operai, dei quali all'art. 2 della legge 2 novembre 1901, n. 460, modificato colla legge 19 maggio 1904, n. 209, e le Amministrazioni comunali provvederanno poscia al reparto fra i proprietari delle terre.

Art. 5.

Qualora, per qualsiasi causa, intervenga una variazione nelle condizioni, in base alle quali una determinata zona di territorio fu designata come malarica, sarà provveduto alle occorrenti rettificazioni colla stessa procedura osservata per la precedente dichiarazione.

Art. 6.

Agli effetti della legge 2 novembre 1901, n. 460, modificata coll'altra legge 19 maggio 1904, n. 209, e del presente regolamento, è considerato come operaio, anche se non sia inscritto nell'elenco dei poveri, di cui all'art. 54 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45:

1° chiunque in modo permanente o avventizio, con remunerazione fissa o a cottimo, è impiegato in qualsiasi lavoro;

2° chiunque, nelle stesse condizioni, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sopraintende con mercede giornaliera o stipendio mensile al lavoro di altri;

3° l'apprendista, con o senza salario, che partecipa all'esecuzione del lavoro.

L'obbligo della somministrazione gratuita del chinino si estende a tutti i componenti la famiglia che in qualsiasi modo, direttamente od indirettamente, prendano parte ai lavori dell'azienda o impresa.

Art. 7.

Nei Comuni, dove esistono zone malariche, l'Amministrazione comunale, sotto il controllo del prefetto, accerterà se la Congregazione di carità e le altre istituzioni pubbliche di beneficenza, esistenti nel Comune ed obbligate alla somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri, abbiano, ed in quale misura, i mezzi per provvedere alla somministrazione del chinino a termini dell'articolo 2 della legge 2 novembre 1901, n. 460, modificato colla legge 19 maggio 1904, n. 209.

La Giunta provinciale amministrativa dovrà curare che una somma, non inferiore alla spesa annua media sostenuta per erogazione di chinino nell'ultimo triennio, venga inscritta in apposito articolo nel bilancio preventivo delle rispettive Congregazioni di carità e delle altre istituzioni pubbliche di beneficenza in quanto obbligate.

Art. 8.

La somministrazione gratuita del chinino, agli effetti dell'articolo 2 della legge 2 novembre 1901, n. 460, modificato colla legge 19 maggio 1904, n. 209, è fatta a cura della Congregazione di carità ovvero delle altre istituzioni pubbliche di beneficenza, cui spetti tale onere, nel solo caso, in cui esse abbiano i mezzi per organizzare il servizio e sostenere totalmente la spesa per la somministrazione del chinino a tutti gli aventi diritto, per il trattamento preventivo o curativo completo.

Anche in tal caso però, il Comune avrà l'obbligo di assumere immediatamente ed in qualsiasi epoca dell'anno, la somministrazione del chinino, quando, per qualsiasi motivo, la Congregazione di Carità o l'altro ente obbligato non si trovassero in grado di adempiere al servizio, od omettessero di farlo, o lo facessero in modo incompleto od insufficiente; salve la liquidazione ed attribuzioni delle spese da farsi a tempo debito, in sede competente.

Art. 9.

In tutti gli altri casi, e salvo il disposto del seguente art. 21, la somministrazione del chinino è fatta direttamente dall'Amministrazione comunale, e alla Congregazione di carità come alle istituzioni pubbliche di beneficenza obbligate spetta di versare al tesoriere comunale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, la quota di spesa a loro carico accertata a mente dell'art. 7, contro esibizione di copia della contabilità relativa alla somministrazione.

Art. 10.

Per gli effetti del precedente art. 9, in ciascun anno la Giunta municipale, sul rapporto scritto dell'ufficiale sanitario, determina la quantità di chinino da somministrarsi dal Comune, occorrente presumibilmente per il trattamento preventivo o curativo di tutti gli aventi diritto, durante l'anno successivo, ed inscrive la spesa corrispondente nel progetto di bilancio preventivo per quell'anno. L'ammontare di tale previsione deve essere immediatamente comunicato al prefetto della Provincia per le eventuali sue osservazioni.

In pari tempo la Giunta municipale inscrive in entrata, nel progetto di bilancio preventivo, l'eventuale contributo della Congregazione di carità, e delle istituzioni pubbliche di beneficenza e l'ammontare dei contributi e quote di rimborso a carico dei proprietari ed industriali obbligati a termini dell'art. 2 della legge 2 novembre 1901, n. 460, modificato coll'altra legge 19 maggio 1904, n. 209.

In caso di stanziamento insufficiente nella spesa, ovvero di omissione o di rifiuto, sarà provveduto dalla Giunta provinciale amministrativa a termini dell'art. 196 della legge comunale e provinciale.

Art. 11.

La Giunta municipale, accertata la spesa per il chinino di Stato occorsa nell'anno, ne detrae l'importo del contributo eventuale della Congregazione di carità e delle istituzioni pubbliche di beneficenza obbligate, più la somma complessiva dei rimborsi dovuti dagli industriali e intraprenditori obbligati, e quindi provvede al riparto della somma residuale fra i proprietari delle terre comprese nella zona o zone malariche.

A tal'uopo, entro il 31 dicembre di ogni anno, debbon essere compilati, dalla Giunta municipale:

a) il ruolo dei contributi dei proprietari delle terre compreso nella zona o zone malariche esistenti nel Comune;

b) l'elenco delle quote di rimborso dovute dai titolari delle imprese industriali di ogni natura, opifici, cave, miniere ecc., esistenti nella zona o zone malariche del Comune, i quali occupino operai non esclusivamente addetti ai lavori agricoli.

Non sono da comprendersi nel ruolo dei contributi, nè nel ruolo di rimborsi:

1° gli enti, Società, industriali, intraprenditori indicati nell'art. 3 della legge 2 novembre 1901, n. 460, modificato dall'altra legge 19 maggio 1904, n. 209;

2° i proprietari di terre, che lavorano personalmente per proprio conto le terre, senza impiegare operai in modo permanente od avventizio;

3° gli addetti a lavori non agricoli che esercitano un'arte, industria od intrapresa, lavorando personalmente, senza dipendere direttamente o indirettamente da altri intraprenditori o da proprietari o conduttori di fondi o senza impiegare operai in modo permanente od avventizio;

4° le pubbliche amministrazioni che impiegano operai esclusivamente per lavori pubblici, a carico delle quali grava l'obbligo di cui all'art. 3 della legge 2 novembre 1901, n. 460, modificato dall'altra legge 19 maggio 1904, n. 209.

Art. 12.

La somma da ripartire a carico dei proprietari di terra obbligati al rimborso a' sensi dell'art. 11, va divisa fra tutti i proprietari stessi, in ragione dell'estensione di ciascuna proprietà.

Pei fondi enfiteutici o gravati di usufrutto il reparto dovrà essere fatto a carico dell'enfiteuta o dell'usufruttuario.

Art. 13.

Nell'elenco dei rimborsi a carico dei titolari di imprese, industrie ecc., ogni impresa o azienda sarà segnata per la somma effettivamente spesa dal Comune per il chinino di Stato, somministrato agli operai che vi sono stati adibiti, durante l'anno, a qualunque titolo, esclusi i lavori prettamente agricoli.

Art. 14.

L'ufficiale sanitario ed i medici comunali hanno l'obbligo di vigilare affinchè a tutti i coloni ed operai, di cui all'art. 2 della legge 2 novembre 1901, n. 460, modificato coll'altra legge 19 maggio 1904, n. 209 ed all'art. 6 del presente regolamento sia assicurato il regolare trattamento preventivo e curativo dell'infezione malarica.

A tale effetto l'ufficiale sanitario e i medici anzidetti, valendosi di tutti i mezzi di indagine a loro disposizione e col concorso dell'autorità comunale, debbono identificare tutti gli individui affetti da infezione malarica, che abitano o lavorano nella zona o zone malariche, per sottoporli al trattamento necessario.

Debbono inoltre iniziare a tempo e proseguire quanto occorra il trattamento preventivo degli individui sani.

Art. 15.

Il chinino di Stato è fornito ai medici comunali ed ai medici delegati dal Comune, nella quantità necessaria, dall'Amministrazione comunale, ovvero dalla Congregazione di carità od istituzioni pubbliche di beneficenza nel caso di cui all'art. 8 del presente regolamento.

I medici comunali incaricati presenteranno, cinque giorni avanti al principio di ogni mese, la richiesta della quantità di chinino di Stato occorrente per il mese stesso, indicando il numero delle persone cui deve farsi la somministrazione, e tenendo accuratamente distinta, per ciascuna delle imprese ed aziende industriali, cave, miniere, ecc., esistenti nella zona o zone malariche, la quantità complessiva di chinino che dovrà somministrarsi agli operai addettivi.

Alla fine del mese i medici predetti debbono poi presentare lo stato delle somministrazioni, effettivamente eseguite, con le indicazioni e distinzioni di cui al precedente comma. Tali stati debbono essere riveduti e controfirmati prima dall'ufficiale sanitario, poi dalla Giunta municipale. Nel mese di dicembre è compilato ed approvato dalla Giunta uno stato riassuntivo che deve essere comunicato al prefetto per il visto.

Art. 16.

La somministrazione del chinino di Stato ai malarici ed individui soggetti al trattamento preventivo sarà fatta dai medici sia nella loro abitazione od in altra località indicata dall'autorità comunale e nelle ore stabilite di concerto con l'autorità stessa; sia nell'eseguire la visita domiciliare agli infermi.

Nel fissare le località e l'orario della somministrazione si avrà cura di recare il minor disagio ai coloni ed operai e il minor perturbamento possibile dei lavori cui essi debbano attendere.

Art. 17.

Allorquando un colono od operaio, durante il periodo delle febbri, abbandona una zona malarica, per recarsi in altra località non malarica ed appartenente a Comune diverso, l'Amministrazione del primo Comune dovrà, dietro prescrizione medica, provvederlo di una quantità di chinino sufficiente per la prevenzione o per la cura, per la durata del viaggio e per i primi 7 giorni di dimora nel secondo Comune.

Art. 18.

Nel caso di cui all'art. 8 del presente regolamento il servizio per la somministrazione del chinino, a scopo preventivo e curativo, sarà fatto dal medico o medici stipendiati dalla Congregazione di carità o dalle istituzioni pubbliche di beneficenza obbligate, in concorso, occorrendo, coi medici comunali e sotto la vigilanza ed il controllo dell'ufficiale sanitario, rimanendo ferma l'osservanza degli articoli 14, 15, 16 e 17 precedenti, in quanto applicabili.

Art. 19.

Chiunque impiega in modo permanente od avventizio coloni od operai in località distanti oltre due chilometri dalla sede del Municipio o dall'abitazione del medico comunale, o dalla località espressamente designata per la somministrazione del chinino, anche per il trattamento preventivo, è obbligato a tenere presso di sè una quantità di chinino sufficiente per tre giorni di cura per ogni colono od operaio.

Art. 20.

Nulla è innovato quanto alle norme vigenti in ordine alla competenza passiva ed al domicilio di soccorso degli ammalati poveri ricoverati negli ospedali od in altri istituti aventi in tutto o in parte per fine il ricovero o la cura di malati o feriti.

Art. 21.

Gli appaltatori di lavori pubblici da eseguirsi nel territorio di zone malariche, ovvero le Amministrazioni pubbliche, che conducono di tali lavori in economia, sono tenuti a provvedere a proprie spese:

a) alla completa assistenza sanitaria gratuita a tutti gli operai impiegati nei lavori, secondo le norme che saranno sancite nei capitolati di appalto volta per volta ed anche nel corso dei lavori dalle competenti autorità;

b) alla somministrazione gratuita del chinino a tutti gli operai anzidetti, per il trattamento preventivo e curativo dell'infezione malarica, durante tutta la durata del lavoro.

Indipendentemente dall'applicazione delle penalità stabilite dall'art. 3 della legge 2 novembre 1901, n. 460, modificato coll'altra legge 19 maggio 1904, n. 209, apposite clausole dirette ad assicurare l'adempimento di tali obblighi, nonchè di quelli indicati nell'art. 22 di questo regolamento, dovranno essere inserite in

tutti i capitolati per la esecuzione di lavori da effettuarsi nel territorio di zone malariche per conto dello Stato, Provincie, Comuni, Consorzi di bonifica, Consorzi di irrigazione, Istituzioni pubbliche di beneficenza e di ogni altro ente pubblico sottoposto a tutela od a vigilanza governativa.

Art. 22.

Nei capitolati per l'esecuzione dei lavori indicati nel precedente articolo, dovrà altresì inserirsi la condizione che i locali di ricovero per gli operai, o costruiti dall'impresa o forniti da questa, debbono essere difesi dalla penetrazione degl'insetti aerei, a mente dell'art. 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460, modificato colla legge 19 maggio 1904, n. 209, sempre quando detti locali si trovino nelle zone malariche indicate nell'art. 28 del presente regolamento.

Art. 23.

La direzione dei lavori, l'ufficiale sanitario ed il medico provinciale avranno facoltà di assicurarsi in qualsiasi momento se e come venga adempiuto agli obblighi di cui agli articoli 21 e 22. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore ovvero di incompleto adempimento, dovrà provvedere di ufficio la direzione dei lavori a totale rischio e spese dell'appaltatore stesso. Se anche la direzione dei lavori ometta o trascuri di ciò fare, provvederà in via d'urgenza l'autorità comunale, per mezzo dell'ufficiale sanitario e dei medici comunali, riferendone immediatamente al prefetto per gli ulteriori provvedimenti.

La stessa facoltà ed obbligo competono, nel congruo caso, all'autorità comunale quando si tratti di lavori condotti direttamente in economia da una pubblica amministrazione.

Art. 24.

Oltre alla denunzia all'ufficiale sanitario dei casi di malaria, giusta gli articoli 45 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, e 129 del regolamento generale sanitario, i medici saranno pure tenuti, sotto comminatoria dell'applicazione delle pene di cui all'art. 50 della stessa legge, di denunziare all'ufficiale di pubblica sicurezza del Comune, i casi nei quali risulti che le imprese dei lavori pubblici non soddisfacciano all'obbligo loro imposto dall'art. 3 della legge 2 novembre 1901, n. 460, modificato colla legge 19 maggio 1903, n. 209, circa la prestazione gratuita dell'assistenza sanitaria ed alla gratuita distribuzione del chinino, a favore degli operai addetti ai lavori stessi.

Art. 25.

La pena pecuniaria comminata dall'art. 3 della legge 2 novembre 1901, n. 460, modificato colla legge 19 maggio 1904, n. 209, dovrà, nel concorso delle condizioni indicate nell'art. 60 del codice penale, essere applicata anche agli ingegneri direttori ed assistenti.

Art. 26.

Ogni medico che abbia constatato un caso di morte per febbre perniciosa contratta in pubblici lavori da operai impiegati da una pubblica Amministrazione o da un'impresa, dovrà farne denunzia, ed inviare il certificato di morte all'autorità di pubblica sicurezza del Comune.

Le morti per perniciosa dovranno, ove possa nascere dubbio, essere accertate mediante diagnosi anatomica.

Art. 27.

Per tutti gli effetti della legge e del presente regolamento sono annoverate fra le imprese di lavori pubblici, di cui all'art. 3 della legge 2 novembre 1901, n. 460, modificato colla legge 19 maggio 1904, n. 209, e per tutto quanto riguarda il personale operaio da esso dipendente ed impiegato in località appartenenti a zone malariche, le Società ferroviarie e tranviarie e di altri mezzi di trasporto terrestri, lacuali o fluviali che esercitano, per concessione di una pubblica autorità, pubblico servizio di trasporto, di passeggieri e di merci.

Art. 28.

L'impianto dei mezzi di difesa contro la penetrazione degli insetti aerei, previsto dall'art. 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460, modificato colla legge 19 maggio 1904, n. 209, sarà reso obbligatorio per i locali di ricovero, dall'articolo stesso indicati, in tutte le zone malariche nelle quali la infezione malarica si manifesti con speciale intensità, per numero di colpiti e specialmente per la gravità delle manifestazioni. Il riconoscimento di tali circostanze viene effettuato dal Consiglio provinciale di sanità sulla proposta del medico provinciale, in base ai dati dell'ultimo quinquennio, e la dichiarazione ne è fatta per decreto Reale che potrà essere unico anche per tutte le zone di una o più Provincie.

Art. 29.

Per quanto riguarda la protezione dei locali necessari all'esercizio delle strade ferrate, la dichiarazione dell'obbligo relativo verrà fatta, nei congrui casi, direttamente per decreto Reale, intesi previamente le Amministrazioni ferroviarie, il ministro dei lavori pubblici e il Consiglio superiore di sanità.

Art. 30.

L'impianto dei mezzi di difesa – a mente dei precedenti articoli – dovrà essere fatto a cura delle amministrazioni o imprese obbligate in base alle norme che saranno dettate con apposite istruzioni ministeriali, che regoleranno pure il funzionamento della difesa stessa.

Art. 31.

Senza pregiudizio dell'applicazione dell'art. 23 del presente regolamento e degli altri mezzi coattivi previsti dalle norme vigenti, coloro che contravvengono all'obbligo imposto dall'art. 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460, modificato colla legge 19 maggio 1904, n. 209, incorreranno nelle pene comminate dall'art. 50 della legge sanitaria del 22 dicembre 1888, n. 5849.

Oltre gli ufficiali di polizia giudiziaria, saranno obbligati a sorvegliare l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, le autorità sanitarie ed i funzionari governativi preposti all'esercizio ferroviario.

Le amministrazioni ed imprese dovranno provvedere all'impianto e funzionamento dei mezzi di difesa, di cui ai precedenti articoli, entro il termine di due mesi dalla pubblicazione del decreto che avrà riconosciuta la necessità dell'impianto ai sensi dell'art. 28, se la data di tale decreto sia posteriore al 1° aprile dell'anno. Se invece la data sia anteriore al 1° aprile, l'impianto dovrà trovarsi a posto e pronto a funzionare per il 1° giugno dell'anno stesso.

Art. 32.

L'apertura delle cave di prestito e di materiali da costruzioni per parte degli imprenditori di strade o canali è subordinata alla concessione di una licenza del prefetto, se si tratti di lavori interessanti il territorio di due o più Comuni, ovvero se venga richiesta, per l'apertura della cava, l'occupazione temporanea di beni privati, a termini degli articoli 64 a 70 della legge sulla espropriazione per causa di utilità pubblica. Negli altri casi la licenza sarà data dal sindaco.

Il decreto del prefetto sarà emanato, inteso il genio civile e il medico provinciale. Il decreto del sindaco sarà emanato, inteso l'ufficiale sanitario e l'ufficio tecnico comunale, dove esista.

Contro il decreto del sindaco è ammesso ricorso al prefetto: contro il decreto del prefetto al ministro dei lavori pubblici.

Nei lavori che si eseguono direttamente dall'Amministrazione dello Stato, la licenza di aprire cave di prestito sarà data dalla direzione dei lavori, la quale prescriverà la disposizione, l'altezza, la modalità ed i provvedimenti per lo scolo o il prosciugamento delle cave stesse.

Art. 33.

È vietata l'apertura di cave di prestito o di materiali da co-

struzione, se non nei casi in cui ne venga dimostrata la necessità. Il fondo delle cave dovrà sempre emergere sul livello degli scoli in modo da rendere possibile lo scolo delle acque mediante canale fugatore, la cui pendenza sarà riconosciuta, caso per caso, idonea dall'ufficio del genio civile.

Sarà obbligo degli appaltatori di provvedere alla manutenzione delle cave e dei canali a perfetto scolo fino al collaudo dei lavori.

Apposite clausole per assicurare l'adempimento di tali obblighi saranno inserite nei capitolati d'appalto per l'esecuzione di strade e canali per conto dello Stato, Provincie, Comuni ed altri enti pubblici indicati nell'ultimo comma dell'art. 21 del presente regolamento.

Agli effetti del precedente art. 32, fra le strade s'intendono comprese le strade ferrate e le tramvie.

Art. 34.

Nei regolamenti di polizia rurale dei Comuni dovranno essere introdotte apposite norme dirette ad ottenere che nei terreni comunque coltivati e adibiti ad usi industriali venga impedita o limitata allo stretto necessario la formazione e la permanenza di pozze, ristagni e pozzi d'acqua, la cui esistenza non sia assolutamente indispensabile per le esigenze della coltivazione e delle industrie.

Capo II.

Sussidi e premi

Art. 35.

Le ammende, comminate dall'art. 3 della legge 2 novembre 1901, n. 460, modificato colla legge 19 maggio 1904, n. 209, sono riscosse in conto del capitolo dell'entrata propria della azienda del chinino di Stato, e, assieme agli utili netti dell'azienda medesima, vengono destinate ad aumento del fondo « Sussidi per diminuire le cause della malaria ».

Art. 36.

I proprietari e gli industriali, che, avendo provveduto alla difesa meccanica delle abitazioni e dei ricoveri degli operai e contadini, aspirino alla concessione dei premi, dei quali all'art. 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460, modificato colla legge 19 maggio 1904, n. 209, dovranno, prima del mese di giugno, fare domanda al prefetto perchè venga praticata una visita sopra luogo, all'effetto di accertare il perfetto impianto e funzionamento dei mezzi di difesa.

Il prefetto incaricherà della visita il medico provinciale od un funzionario del genio civile governativo, che presenterà apposita relazione, specificando le spese sostenute per l'impianto e la presumibile efficacia dei mezzi adottati.

Durante il periodo dal giugno a dicembre, il prefetto potrà far verificare lo stato di manutenzione dello impianto.

Per la concessione dei premi avranno, nella uguaglianza delle altre condizioni, la preferenza quei proprietari ed industriali che, oltre aver provveduto alla difesa delle abitazioni o dei ricoveri, avranno pure fornito agli operai e contadini i mezzi per la protezione della persona dalle punture degli insetti aerei.

Art. 37.

Sul fondo di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 1900, n. 505, modificato colla legge 19 maggio 1904, n. 209, potranno accordarsi sussidi:

1° ai Comuni più gravemente colpiti dalla malaria, i quali con speciali provvidenze, avuto riguardo alle condizioni locali, abbiano sostenuto spese non obbligatorie per assicurare la più ambia e completa distribuzione del chinino a scopo preventivo e curativo;

2° ai Comuni i quali, durante la campagna antimalarica, abbiano sostenuto spese per rendere più intensa ed efficace l'assistenza sanitaria preventiva e curativa, segnatamente fuori dell'abitato, sia assumendo apposito personale medico in via straordinaria, sia concedendo compensi al personale ordinario per speciali prestazioni a questo scopo;

3° ai Comuni che, pur non avendo zone malariche dichiarate, somministrino a loro spese il chinino agli abitanti del luogo, i quali per ragione di lavoro, abbiano altrove contratto o possano contrarre l'infezione malarica;

4° ad istituzioni di beneficenza che provvedano attivamente alla cura antimalarica ed alla diretta assistenza dei malarici.

Parte della somma annualmente disponibile sul fondo anzidetto potrà essere erogata nell'acquisto di preparati di chinino o di altri mezzi di prevenzione dell'infezione malarica, da mettersi a disposizione del Ministero dell'interno, a fine che, per mezzo dei propri organi ed uffici sanitari, possa valersene per integrare e diffondere praticamente l'azione profilattica generale contro la malaria.

Art. 38.

Le domande riguardanti i sussidi per diminuire le cause della malaria, di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 1900, n. 505, modificato colla legge 19 maggio 1904, n. 209, e quelle pei premi stabiliti nell'ultimo comma dell'art. 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460, parimente modificato colla legge 19 maggio 1904, n. 209, saranno rivolte al Ministero dell'interno.

Il Ministero dell'interno trasmetterà le domande, colle eventuali sue osservazioni, a quello delle finanze, il quale provvederà sulla proposta della Commissione di vigilanza, istituita coll'art. 8 della legge 23 dicembre 1900, n. 505.

Il pagamento dei sussidi e premi suddetti è ordinato con mandato diretto sui residui del capitolo all'uopo istituito nello stato di previsione della spesa per il Ministero delle finanze.

Art. 39.

Indipendentemente dalle disposizioni che, in relazione all'art. 6 della legge 2 novembre 1901, n. 460, potranno, per la coltivazione delle risaie nelle zone malariche, essere incluse nei regolamenti provinciali, riguardanti la coltivazione stessa, saranno concessi premi ed incoraggiamenti ai coltivatori di risaie, i quali provvederanno a dare sviluppo a quei metodi che, mediante opportune migliorie, valgano a menomare i danni derivanti dalla coltivazione del riso.

Capo III.

Preparazione e vendita del chinino per conto dello Stato

Art. 40.

Il chinino posto in vendita dallo Stato deve corrispondere ai caratteri portati dalla farmacopea ufficiale italiana, e sarà preparato, nelle forme volute, in un istituto farmaceutico governativo; esso è posto in vendita al pubblico confezionato e condizionato nei modi previsti dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1900, n. 505, modificato con la legge 19 maggio 1904, n. 209.

Le forme e modi di confezione e di condizionatura del chinino da vendersi a prezzi di favore, sono stabiliti con decreto Reale, promosso dal Ministero delle finanze, d'accordo con quello dell'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Art. 41.

Il ministro delle finanze, udita la Commissione di vigilanza, istituita con l'art. 8 della legge 23 dicembre 1900, n. 505, decreta i prezzi dei sali di chinino per lo spaccio al pubblico e quelli di favore per la vendita agli enti pubblici e privati, che ne fanno la gratuita distribuzione a norma o per gli effetti delle disposizioni di legge contro la malaria.

Il decreto Ministeriale, che stabilisce i prezzi di favore del chinino, è emesso non più tardi del mese di novembre di ciascun anno, d'accordo col Ministero dell'interno.

Art. 42.

Il chinino dello Stato si vende al pubblico, per conto del Ministero delle finanze, nelle farmacie e negli armadi farmaceutici co

munali, che ne fanno richiesta, e nelle rivendite dei generi di privativa all'uopo incaricate. Gli esercenti la vendita al pubblico si approvvigionano dagli uffici di vendita delle privative (magazzini di vendita e spacci all'ingrosso), e questi dal deposito centrale o dai depositi succursali che verranno designati con apposito decreto del ministro delle finanze.

La vendita del chinino di Stato a prezzo di favore è fatta direttamente, agli aventi diritto, dal deposito centrale o succursale.

Art. 43.

Gli esercenti di farmacie o le Amministrazioni comunali che, avendo impiantato l'armadio farmaceutico, intendano di esercitarvi lo spaccio al pubblico del chinino di Stato, devono presentare analoga dichiarazione scritta all'intendente di finanza della Provincia, obbligandosi di sottostare a tutte le disposizioni del presente regolamento. L'intendente di finanza, con apposito decreto, incarica dello spaccio stesso i farmacisti o le Amministrazioni anzidette.

Art. 44.

L'intendente di finanza, di sua autorità e con apposito decreto, incarica dello spaccio al pubblico le rivendite dei generi di privativa che reputerà necessarie per la maggior diffusione della vendita, sempre che le rivendite stesse trovinsi nelle condizioni di distanza voluto dalla legge, rispetto alle farmacie ed agli armadi farmaceutici esercenti la vendita del chinino dello Stato.

Art. 45.

Così il trasferimento di sede come la nuova istituzione di farmacie, o di armadi farmaceutici, che esercitino lo smercio del chinino, lascia invariato lo stato preesistente dei permessi di vendita già conferiti dall'intendente di finanza.

Art. 46.

Pronunciata a norma dell'art. 66 la decadenza di farmacisti o di Comuni, titolari di armadi farmaceutici, dal diritto di esercitare lo spaccio del chinino dello Stato, oppure accettata la rinuncia di alcuno di essi a questo diritto, l'intendente di finanza provvede di sua autorità incaricando della vendita del chinino le rivendite di generi di privativa che prima ne erano state escluse per ragioni di distanza; nè le rivendite stesse potranno di poi essere private di tale incarico per il fatto che i farmacisti e i Comuni titolari di armadi farmaceutici decaduti o rinuncianti venissero riabilitati allo spaccio suddetto.

Art. 47.

In ogni provincia, dove esistono zone malariche, è concesso l'acquisto del chinino dello Stato a prezzo di favore alle Amministrazioni, enti, Società, imprese, ecc., indicate nell'articolo unico della legge 22 giugno 1902, n. 224, e nell'articolo 3 della legge 19 maggio 1904, n. 209, tenendo conto della esistenza delle condizioni indicate in quest'ultimo articolo, e degli effetti che la concessione potrà avere in riguardo all'efficacia della profilassi e del giusto riparto del contributo pel chinino fra i proprietari di terre.

Art. 48.

Per ottenere la concessione del chinino dello Stato a prezzi di favore, si deve far domanda al sindaco del Comune dove l'ente o l'azienda sono situati, dichiarando nella domanda stessa di obbligarsi ad impiegare il chinino esclusivamente per la distribuzione gratuita, o di sottostare a tutte le disposizioni del presente regolamento. Nella domanda dovranno indicarsi con precisione:

a) il numero dei componenti o soci, se si tratta di cooperative - ovvero il numero dei sussidiati, se si tratta di istituzioni pubbliche di beneficenza - ovvero dei dipendenti impiegati, operai, salariati, se si tratta di intraprese industriali, agricole, ecc.;

b) la località dove l'ente esercita la sua funzione, ovvero dove l'industria o l'intrapresa sono esercitate, e la sede dell'Amministrazione o della direzione;

c) il genere dell'industria o del lavoro esercitato, ovvero, lo scopo del sodalizio, o della beneficenza.

Se il richiedente ha titolo, in conformità delle leggi contro la malaria, per provvedersi del chinino di Stato a prezzo di favore il sindaco appone, a piedi della domanda stessa, analoga dichiarazione di nulla osta, e, munità di timbro d'ufficio, la restituisce al richiedente perchè questi la unisca alla prima richiesta di chinino giusta il secondo comma dell'art. 59.

In caso di rifiuto del sindaco alla dichiarazione di nulla osta, decide inappellabilmente il prefetto della Provincia, su ricorso presentato dal richiedente.

Art. 49.

All'esterno dei locali ove si esercita la vendita al minuto, o in un punto che sia in piena vista del pubblico, verrà tenuta costantemente affissa la tabella metallica, con la leggenda: « Qui si vende il chinino dello Stato », che sarà fornita gratuitamente dal Ministero delle finanze.

Gli esercenti la vendita suddetta devono inoltre esporre nell'interno dei locali medesimi in modo visibile al pubblico un cartello indicante i prezzi di vendita per ciascun preparato di chinino.

Art. 50.

Il chinino deve essere venduto al pubblico nelle precise condizioni, in cui viene fornito dal Ministero delle finanze.

Insieme ad ogni tubetto, o ad ogni 10 tavolette, o ad ogni altro preparato di chinino in vendita, dovrà consegnarsi al compratore una istruzione a stampa, indicante il modo di uso a scopo preventivo o curativo delle febbri malariche e le dosi da prendersi nei singoli casi, per evitare qualsiasi responsabilità pel rivenditore o distributore e pericolo pel consumatore inesperto.

Art. 51.

Le scatole, i tubetti, come ogni altro preparato di chinino, devono conservarsi in una parte non umida del locale, nè esposta direttamente ai raggi solari, e comunque in modo da escludere ogni dubbio che il farmaco possa subire alterazioni.

Art. 52.

Ai magazzini di vendita e agli spacci all'ingrosso è dato un deposito costante, in misura stabilita dal Ministero delle finanze, a titolo di dotazione a fido, come pei generi di privativa dello Stato. A questa dotazione si estende la cauzione prestata per la gestione dei sali e tabacchi, quando non sia garantita da apposita cauzione.

Gli uffici predetti, mensilmente e inoltre tutte le volte che le loro vendite abbiano raggiunto il 50 per cento della dotazione a fido, devono far richiesta al deposito, di cui all'art. 42, di una provvista di chinino eguale alle quantità vendute ed unire alla richiesta stessa tanti vaglia postali o del tesoro, intestati al titolare del detto deposito, il cui valore complessivo corrisponda all'importo del chinino domandato, calcolato al prezzo di vendita al pubblico, deduzione fatta dell'aggio liquidato a favore dei farmacisti, Comuni, titolari di armadi farmaceutici, e rivenditori di generi di privativa.

Art. 53.

Le farmacie, i Comuni, titolari di armadi farmaceutici, o le rivendite delle privative, devono tenersi forniti costantemente di una provvista che sarà calcolata, sulla vendita almeno di otto giorni, dall'intendente di finanza della Provincia, sentito il parere del medico provinciale.

L'intendente di finanza potrà imporre provviste maggiori agli esercenti suddetti, nei luoghi di più difficile accesso, ovvero su richiesta del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario in caso di eccezionali condizioni sanitarie.

Art. 54.

Gli enti pubblici o i privati, che a norma degli articoli 2 o 3

della legge 2 novembre 1901, n. 460, modificata colla legge 19 maggio 1904, n. 209, hanno per legge obbligo della somministrazione gratuita del chinino, come anche i proprietari, intraprenditori ed enti indicati al comma *b)* dell'art. 3 della legge 19 maggio 1904, n. 209, i quali si assumono tale obbligo, devono tenersi provvisti di detto farmaco in modo da averne, durante il periodo dal 1° giugno a tutto dicembre, una scorta non inferiore al fabbisogno di un mese.

Il fabbisogno sarà annualmente stabilito dall'ufficiale sanitario, salvo revisione del medico provinciale, e comunicato all'intendenza di finanza agli effetti della vigilanza amministrativa di cui all'art. 64.

I criteri di massima per la determinazione di questa scorta, saranno fissati dal Consiglio provinciale sanitario.

Art. 55.

L'aggio agli uffici di vendita verrà liquidato alla fine di ciascun esercizio finanziario o della gestione se questa termina nel corso dell'esercizio; quello dovuto ai farmacisti, ai Comuni, titolari di armadi farmaceutici, e rivenditori dei generi di privativa sarà scomputato dall'importo, a prezzo di vendita al pubblico, del chinino da essi acquistato e di volta in volta che ne fanno l'acquisto.

Ai magazzinieri e spacciatori all'ingrosso delle privative, ai farmacisti, ai Comuni, titolari di armadi farmaceutici, ed ai rivenditori dei sali e tabacchi è corrisposto un aggio di vendita in proporzione della quantità di chinino che acquistano.

La misura unitaria di questi aggi sarà rispettivamente stabilita con decreto del ministro delle finanze.

Art. 56.

Le richieste dei farmacisti e dei Comuni, titolari di armadi farmaceutici, saranno fatte al più vicino ufficio di vendita, e quelle dei rivenditori dei generi di privativa all'ufficio di vendita al quale i rivenditori stessi sono aggregati per le levate dei tabacchi, ed in occasione delle levate medesime.

Tali richieste sono compilate su appositi moduli stampati forniti dall'intendenza di finanza, da cui risulti la qualità e quantità domandata, l'importo a prezzo di vendita al pubblico, gli aggi ad essi spettanti e l'importo dovuto al netto degli aggi stessi.

Art. 57.

I rivenditori dei generi di privativa, nell'atto stesso che il chinino viene ad essi o ai loro incaricati somministrato dagli uffici di vendita, ne corrispondono in contanti l'importo al netto degli aggi; eguale forma e modalità di pagamento devono praticare i farmacisti che esercitano nella stessa località ove ha sede l'ufficio di vendita.

I farmacisti ed i Comuni, titolari di armadi farmaceutici, che esercitano in località diversa di quella ove ha sede l'ufficio di vendita, possono eseguire il pagamento per contanti, oppure unendo alla richiesta un vaglia postale, corrispondente all'importo suddetto, intestato al titolare del deposito dal quale prelevano il genere.

Art. 58.

Gli uffici di vendita, controllato il conteggio esposto nella richiesta di cui all'art. 56, e ricevuto il danaro o il vaglia che vi corrisponde, emettono la bolletta di vendita, che tiene anche luogo della quietanza di pagamento, e forniscono il genere direttamente agli interessati oppure ai loro incaricati sul luogo, consegnando loro la bolletta suddetta. Ai Comuni titolari di armadi farmaceutici e ai farmacisti titolari di esercizî siti in località diverse da quella ove ha sede l'ufficio di vendita, i magazzinieri e spacciatori delle privative spediscono il chinino, insieme alla bolletta di vendita, con pacco postale a spese dell'Amministrazione delle privative, quando i richiedenti non abbiano incaricato alcuno di farne il ritiro.

Art. 59.

Per ottenere il chinino ai prezzi a favore gli enti ed individui ammessi alla relativa concessione, a sensi dell'art. 3 della legge 19 maggio 1904, n. 209 e degli articoli 47 e 48 del presente regolamento, dirigono le loro richieste al deposito centrale o succursale, di cui all'art. 42. ovvero agli altri uffici provinciali delle privative che verranno all'uopo designati.

Per la prima volta essi debbono unire alla richiesta il nulla osta del sindaco del Comune di cui all'art. 48 del presente regolamento. Inoltre ogni richiesta deve essere accompagnata da vaglia postale o del tesoro intestato al titolare del detto deposito e valevole per una somma corrispondente all'importo del chinino richiesto.

Le richieste sono compilate: dalle Amministrazioni pubbliche o private su carta d'ufficio che ne porti la intestazione o il timbro; e dagli altri acquirenti su carta semplice, avendo cura di scrivere in modo chiaramente leggibile il proprio nome e cognome, o la ditta nel cui nome esercitano, o l'ente rappresentato; devono essere firmate da chi ne sia legalmente autorizzato e contenere le seguenti indicazioni:

a) la quantità e l'importo del chinino, distintamente per ciascun preparato;

b) i distintivi del vaglia postale o di tesoreria che vi è unito e più precisamente l'ufficio emittente, la data, il numero e l'importo, in tutte lettere e cifre;

c) il preciso indirizzo a cui deve essere spedito il chinino richiesto, ove l'invio debba farsi con pacco postale, oppure il cognome, nome, paternità e qualità della persona che fosse incaricata di farne l'immediato ritiro.

Art. 60.

I depositi incaricati della distribuzione provvedono direttamente alle somministrezioni del chinino in conformità alle richieste loro pervenute, accompagnate da corrispondenti vaglia postali o del tesoro, e convertono i vaglia stessi in quietanza di tesoreria con imputazione al capitolo istituito nel bilancio dell'entrata a tenore dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1900, n. 505, modificato colla legge 19 maggio 1904, n. 209, integrando, mediante partite di giro il prodotto di vendita al pubblico con gli aggi liquidati ai farmacisti, ai Comuni titolari di armadi farmaceutici e rivenditori dei generi di privativa.

Le spese di condizionatura e di trasporto sono sostenute dall'Amministrazione delle privative.

Art. 61.

Con apposite istruzioni sarà provveduto alle modalità del rendiconto a generi e a denaro per il servizio del chinino presso i depositi e gli altri uffici delle privative incaricati della vendita.

Art. 62.

In esecuzione dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1900, n, 505, modificato con la legge 19 maggio 1904, n. 209, il Consiglio superiore di Sanità disporrà che i campioni di sali di chinino di Stato siano analizzati prima che il prodotto sia messo in vendita, e curerà di fare ispezionare i locali ove esso si prepara.

Art. 63.

La vigilanza per la vendita dei sali di chinino è di doppia natura: sanitaria e amministrativa.

La vigilanza sanitaria si esplica dai medici provinciali e dagli ufficiali sanitari comunali nei modi e per gli effetti dell'art. 22 della legge sulla sanità pubblica 22 dicembre 1888, n. 5849.

Le vigilanza amministrativa è esercitata dal Corpo della guardia di finanza allo scopo di constatare:

a) Se esiste la dotazione prescritta dall'art. 53 del presente regolamento, o quanto meno se ne sia stata fatta la richiesta nel termine utile stabilito nello stesso articolo;

b) l'esatto adempimento delle prescrizioni di cui negli articoli 49, 50, 51, 53, 54, 64 e 65.

Art. 64.

È vietato ai farmacisti e ai Comuni titolari di armadi farma-

ceutici di cedere il chinino, da essi acquistato, ai rivenditori di generi di privativa. È pure vietato a tutti coloro che hanno acquistato il chinino a prezzo di favore, di rivenderlo al pubblico od agli esercenti della vendita al pubblico.

Art. 65.

La bolletta di vendita deve conservarsi per legittimare il possesso del chinino dello Stato.

Art. 66.

La mancanza del chinino, il ritardo nelle richieste, o qualsiasi altra causa che possa ostacolare la vendita al pubblico, come pure l'infrazione al divieto di cui all'art. 64, producono per la semplice constatazione di fatto, la decadenza dal diritto di continuare lo spaccio al pubblico per conto del Ministero delle finanze.

La decadenza è pronunciata dall'intendente di finanza, che revoca il decreto di cui agli articoli 43 e 44 del presente regolamento.

Coloro che abbiano acquistato il chinino a prezzo di favore per farne la gratuita distribuzione, decadono dalla concessione quando non adempiano all'obbligo di tale distribuzione da effettuarsi secondo le norme di questo regolamento e le prescrizioni dei medici comunali: come pure se contravvengono alle disposizioni dell'art. 54 od a quelle dell'art. 64 del presente regolamento. Nel caso di contravvenzione all'art. 64 essi dovranno inoltre pagare all'azienda del chinino di Stato la differenza fra il prezzo di favore ed il prezzo di vendita al pubblico, per tutta la quantità del chinino da essi acquistata.

Art. 67.

Il magazzino di deposito centrale, i depositi succursali, gli uffici di vendita e i rivenditori, sono sottoposti per lo smercio del chinino a tutte le discipline della vendita dei generi di privativa.

Art. 68.

Allo scopo di stabilire quali rivendite debbano essere autorizzate allo spaccio del chinino, nelle condizioni di ubicazione volute dall'art. 1, secondo alinea, della legge 23 dicembre 1900, n. 505, modificato colla legge 19 maggio 1904, n. 209, in quelle sole località in cui alla pubblicazione del presente regolamento non sia stata attivata la minuta vendita al pubblico, sarà accordato il termine perentorio di due mesi ai farmacisti e Comuni titolari di armadi farmaceutici per la presentazione della dichiarazione di cui nell'art. 43 del presente regolamento.

Scaduto questo termine gli intendenti di finanza con apposito decreto determineranno le rivendite obbligate a smerciare il chinino al pubblico.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Il ministro delle finanze
MASSIMINI.

Il numero 69 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 140, 141 e 143 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato col R. decreto del 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto del 13 dicembre 1903, n. 510, col quale sono approvate le tabelle dimostrative delle esenzioni dalle tasse postali, accordate al carteggio delle autorità e degli uffici governativi;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col ministro segretario di Stato di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle tabelle dimostrative delle esenzioni dalle tasse postali, accordate al carteggio delle autorità e degli uffici governativi, tabelle annesse al R. decreto del 13 dicembre 1903, è apportata la seguente aggiunta:

Alla tabella relativa al Ministero di agricoltura, industria e commercio, è aperta la seguente nuova rubrica:

Scuole professionali, industriali e commerciali dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio	Ministero di agricoltura, industria e commercio	Lc. Pc.

Art. 2.

Sono soppresse le rubriche che si riferiscono alle scuole industriali di Belluno e di Fermo, alla scuola di arti e mestieri « Umberto I » di Bari, alla scuola professionale femminile di Firenze, perchè, le scuole stesse, sono comprese nella nuova rubrica di cui all'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

SCHANZER.
COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 70 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 10 corrente marzo, col quale l'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Girgenti;

Veduto l'articolo 80 del testo unico della legge elettorale politica, approvata con R. decreto 28 marzo 1895, n. 83;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Girgenti è convocato pel giorno 7 aprile 1907 affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 14 susseguente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL' INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 9, dal 25 febbraio al 3 marzo 1907.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 25 febbraio al 3 marzo 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio ematico	*Alessandria*	Asti	Agliano	bovina	1	—	1	—	1	—
	Bari	Bari	Giovinazzo	»	1	—	2	—	2	—
	Belluno	Belluno	Sedico	»	1	—	1	—	1	—
	Cagliari	Iglesias	Iglesias	»	1	—	1	—	1	—
	Firenze	Pistoia	Pistoia	»	1	—	1	—	1	—
	Palermo	Palermo	Palermo	»	1	—	1	—	1	—
	Torino	Torino	Bosconero	»	—	2	—	—	2	—
	Treviso	Treviso	Rieso	»	1	—	1	—	1	—
	Udine	Pordenone	San Vito T.	»	1	—	1	—	1	—
					8	2	9	—	11	—
Carbonchio sintomatico	*Cagliari*	Iglesias	Narcao	bovina	1	—	1	—	1	—
	Vicenza	Thiene	Sarcedo	»	1	—	1	—	1	—
					2	—	2	—	2	—
Afta epizootica	*Alessandria*	Alessandria	Alessandria	bovina	1	17	—	15	—	2
	»	»	Bosco Marengo	»	1	13	4	—	—	17
	»	»	Montecastello	»	—	10	—	10	—	—
	»	»	Fresonara	»	2	—	6	3	—	3
	»	Asti	Asti	»	—	7	—	7	—	—
	»	»	Robella	»	4	—	22	—	—	22
	»	»	Moasca	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Masetto	»	—	8	—	6	—	
	»	»	Villanova	»	1	—	6	—	—	6
	»	»	San Damiano	»	—	4	—	—	—	4
	»	Casale	Casale	»	—	10	—	—	—	10
	»	»	Tonco	»	—	4	—	—	—	

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 25 febbraio al 3 marzo 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Alessandria*	Casalo	Vignale	bovina	—	12	—	6	—	6
	»	»	Altavilla	»	—	3	—	—	—	3
	»	»	Giarole	»	—	34	—	16	—	18
	»	»	Mombello	»	—	8	—	8	—	—
	»	»	Moncalvo.	»	—	3	—	—	—	3
	»	»	Montiglio	»	—	3	—	—	—	3
	»	»	Cellamonte	»	—	5	2	5	—	2
	»	»	Penango	»	—	1	3	—	—	4
	»	»	Terruggia	»	—	3	—	—	—	3
	»	Novi	Novi	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Capriata d'Orba . .	»	—	38	—	38	—	—
	»	»	Serravalle	»	—	2	—	—	—	2
	»	Tortona	Viguzzolo	»	—	19	—	19	—	—
	»	»	Casalnoceto	»	—	63	—	55	—	8
	»	»	Berzano	»	—	5	—	—	—	5
	»	»	Isola Sant'Antonio .	»	—	3	—	—	—	3
	»	»	Piovera	»	—	4	—	—	—	4
	Ancona	Ancona	Fabriano	»	—	13	—	11	—	2
	»	»	Sonigallia	»	—	6	—	2	—	4
	Aquila	Avezzano	Tagliacozzo	»	—	2	—	2	—	—
	»	Cittaducale	Antrodoco	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Fiamignano	»	—	12	—	—	—	12
	Arezzo	Arezzo	Arezzo	»	—	—	15	—	—	15
	»	»	San Giovanni . . .	»	—	—	4	2	—	2
	»	»	Montevarchi . . .	»	—	—	14	—	—	14
	Benevento	Benevento	Arpaise	»	—	2	—	2	—	—
	Bergamo	Bergamo	Stezzano	»	17	40	—	3	—	37
	»	»	Soriate	»	2	—	7	—	—	7
	»	»	Monte Marenco . . .	»	2	26	—	16	—	10
	»	»	Trescore	»	3	4	—	4	—	—
	»	»	Bonate Sotto	»	4	31	—	9	—	22
	»	»	Costa	»	12	—	61	38	—	23
	»	»	Gorle	»	2	—	13	8	—	5
	»	»	San Paolo d'Ar. . .	»	2	7	—	—	—	7
	»	»	Chignolo.	»	1	2	—	2	—	—
	»	»	Aviatico	»	1	—	20	8	—	12
	»	»	Albino.	»	3	—	4	3	—	1
	»	»	Presezzo	»	1	12	—	—	—	12
	»	»	Villango	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Palazzago	»	1	—	2	—	—	2

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 25 febbraio al 3 marzo 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Bergamo*	Bergamo	Valteste	bovina	1	3	—	1	—	2
	»	»	Azzano San Paolo. .	»	2	—	10	7	—	3
	»	»	Orio al Serio. . . .	»	3	19	6	14	—	11
	»	»	Colognolo Piano . .	»	2	8	—	3	—	5
	»	»	Ambivara	»	1	3	—	2	—	1
	»	»	Ponte San Pietro .	»	1	—	3	—	—	3
	»	»	Bergamo.	»	4	21	2	15	—	8
	»	»	Como	»	6	25	5	—	—	30
	»	»	Cenate Sotto	»	3	15	—	4	—	11
	»	»	Viardanica	»	2	—	5	—	—	5
	»	»	Bagnatica	»	3	—	7	—	—	7
	»	»	Redona	»	2	—	6	—	—	6
	»	»	Villa d'Adda . . .	»	1	—	4	—	—	4
	»	»	Pedrengo	»	1	—	3	—	—	3
	»	»	Taglemio	»	4	—	15	—	—	15
	»	Clusone	Lovere	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Vertova	»	7	25	—	7	—	18
	»	»	Piangajano	»	5	5	—	5	—	—
	»	»	Fontesio	»	2	2	—	—	—	2
	»	»	Rovetta	»	20	54	—	22	—	32
	»	»	Cereto	»	15	32	—	31	1	—
	»	»	Costa Volpino . . .	»	2	2	4	—	—	6
	»	»	Lovere.	»	4	11	—	7	—	4
	»	»	Casnigo	»	4	26	—	4	—	22
	»	»	Ardesio	»	3	6	—	—	—	6
	»	»	Monasterolo	»	—	20	—	14	—	6
	»	»	Lovere	»	1	—	5	—	—	5
	»	»	Renico	»	2	—	9	—	—	9
	»	»	Castione	»	20	—	77	—	—	77
	»	»	Gandellino	»	1	—	4	—	—	4
	»	»	Treviglio	»	—	34	—	21	—	13
	»	»	Urgnano	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Comma Nuovo . . .	»	—	14	—	7	—	7
	»	»	Palasco	»	—	20	—	4	—	16
	»	»	Fontanella	»	—	3	—	3	—	—
	»	Treviglio	Lavate	»	5	5	4	—	—	9
	»	»	Verdollo	»	—	32	—	20	—	12
	»	»	Cavernaga	»	—	59	—	—	—	59
	»	»	Calcinato.	»	—	11	—	2	—	9
	»	»	Calvenzano.	»	—	7	—	7	—	

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 25 febbraio al 3 marzo 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Bergamo*	Treviglio	Ciserano	bovina	—	8	—	—	—	8
	»	»	Zanica	»	—	27	36	—	—	63
	»	»	Fornovo	»	—	13	—	4	—	9
	»	»	Cologno al Seno . .	»	—	5	—	—	—	5
	»	»	Verdellino	»	—	16	—	16	—	—
	»	»	Mozzanica	»	—	28	2	14	—	16
	»	»	Lurano	»	4	10	—	3	—	7
	»	»	Palazzago	»	1	2	—	—	—	2
	»	»	Bottiere	»	1	15	13	11	—	17
	»	»	Presezzo	»	1	—	3	4	—	3
	»	»	Castel Ronzone . . .	»	1	7	—	82	—	3
	»	»	Marnico	»	13	100	16	11	—	34
	»	»	Arcorre	»	1	11	—	7	—	—
	»	»	Brignano	»	4	25	—	—	—	18
	»	»	Pagazzano	»	3	5	—	—	—	5
	»	»	Barbata	»	3	17	9	—	—	26
	»	»	Azzago d'Adda . . .	»	6	83	3	1	—	86
	»	»	Corisato	»	4	33	—	—	—	32
	»	»	Cividale	»	1	3	—	—	—	3
	»	»	Isso	»	2	—	24	—	—	24
	»	»	Martinengo	»	3	—	36	—	—	36
	»	»	Dariano	»	1	—	2	—	—	2
	Bologna	Bologna	Anzola d E.	»	—	—	13	—	—	13
	»	»	Bologna	»	4	30	12	—	—	42
	»	»	Budrio	»	—	17	—	—	—	17
	»	»	Bentivoglio	»	1	—	1	—	—	1
	»	»	Crespellano	»	—	34	—	27	—	7
	»	»	Crevalcore	»	1	4	3	4	—	3
	»	»	Castelfranco d'Emilia	»	—	1	196	100	—	97
	»	»	Castel d'Argile . . .	»	—	29	—	—	—	29
	»	»	Castenaso	»	2	4	23	—	—	27
	»	»	Castel Maggiore . .	»	2	—	25	4	—	21
	»	»	Monteveglio	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Praduso e Sasso . .	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	Sant'Agata Bologn.	»	—	86	—	29	—	57
	»	»	San Lazzaro	»	—	22	—	7	—	15
	»	»	San Pietro	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Sala Bolognese . .	»	1	—	10	—	—	10
	»	Imola	Imola	»	—	8	—	—	—	8
	»	»	Medicina	»	—	1	—	—	—	

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 25 febbraio al 3 marzo 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Bologna*	Bologna	Castelguelfo . . .	bovina	—	10	—	—	—	16
	»	»	Zola Predosa . . .	»	—	31	29	—	—	60
	Brescia	Chiari	Rovato	»	—	10	—	—	—	10
	»	»	Coccaglio.	»	1	2	6	2	—	6
	»	»	Palazzolo.	»	—	12	—	—	—	12
	»	»	Capriolo	»	—	13	—	—	—	13
	»	»	Castrezzato	»	1	5	17	—	—	22
	»	»	Chiari	»	2	6	7	—	—	13
	»	»	Cologna	»	1	—	1	2	—	5
	»	»	Cazzago	»	1	—	92	—	—	92
	»	Breno	Darfo	»	12	35	56	—	—	91
	»	»	Pisogne	»	—	28	—	26	—	2
	»	»	Artegno	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Gorzone	»	—	12	—	—	—	12
	»	»	Borno	»	6	10	43	25	—	28
	»	»	Piancamano	»	5	—	28	—	—	28
	»	»	Monno.	»	1	—	15	—	—	15
	»	Brescia	Brescia.	»	3	27	45	13	—	59
	»	»	Castenedolo	»	—	22	—	13	—	9
	»	»	Travagliato	»	2	123	76	71	—	68
	»	»	Gussago	»	—	34	—	34	—	—
	»	»	Lograto	»	—	42	—	42	—	—
	»	»	Rezzato	»	—	30	—	—	—	30
	»	»	Rodengo	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Maclodio	»	12	118	49	76	—	91
	»	»	Berlingo	»	7	71	82	58	—	95
	»		Torbole	»	1	3	4	3	—	4
	»	»	Trenzano	»	1	43	14	29	—	28
	»	»	Provezze	»	1	5	8	5	—	8
	»	»	Mairano	»	5	—	299	—	—	299
	»	»	Borgosatollo	»	24	—	104	5	—	99
	»	»	Calcinato	»	1	—	18	—	—	18
	»	Salò	Agnesine	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Bione	»	1	3	2	—	—	5
	»	»	Preseglie	»	1	—	2	—	—	2
	»	Verolanuova	Manerbio	»	—	25	—	25	—	—
	Como	Varese	Luvinate	»	—	15	—	—	—	15
	»	»	Cerro Lolli.	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Valganna	»	—	7	—	—	—	7
	»	»	Caronno	»	—	1	—	—	—	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 25 febbraio al 3 marzo 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue Afta epizootica	*Como*	Varese	Cabiaglio	bovina	—	3	2	3	—	2
	»	»	Castranno	»	—	3	—	—	—	3
	»	»	Musnago	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Castiglione Ol.	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Guasso al M.	»	—	3	—	—	—	3
	»	»	Marchirolo	»	—	2	2	—	—	4
	»	»	Ispra	»	—	4	4	—	—	8
	»	»	Varese	»	—	—	1	—	—	1
	»	»	Lavena	»	—	—	5	—	—	5
	»	Lecco	Montevecchia	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Valbrona	»	—	12	—	—	—	12
	»	»	Asso	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Valmadrera	»	—	22	15	6	—	31
	»	»	Sirone	»	—	16	—	—	—	16
	»	»	Garbagnate	»	—	50	—	—	—	50
	»	»	Molteno	»	—	30	—	—	—	30
	»	»	Castelmarte	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Verderio Inferiore	»	—	8	—	—	—	8
	»	»	Sirtori	»	—	5	2	5	—	2
	»	»	Cassina	»	—	24	—	6	—	18
	»	»	Civate	»	—	5	4	5	—	4
	»	»	Casatenovo	»	—	7	21	4	—	24
	»	»	Monticello	»	—	10	—	—	—	10
	»	»	Missaglia	»	—	7	—	—	—	7
	»	»	Annone B.	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Viganò	»	—	7	—	—	—	7
	»	»	Merate	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Maggianico	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Crandola	»	—	6	—	6	—	—
	»	»	Cologna	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Cremella	»	—	2	4	2	—	4
	»	»	Concenedo	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Lecco	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Dolzago	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Nava	»	—	11	3	—	—	14
	»	»	Barzanò	»	—	—	16	—	—	16
	»	»	Besisio	»	—	—	9	4	2	3
	»	»	Caslago	»	—	3	—	3	—	—
	»	Como	Alzate	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Como	»	—	28	10	—	—	38

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 25 febbraio al 3 marzo 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Como*	Como	Rogeno	bovina	—	2	—	—	—	2
	»	»	Costamasnago	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Montano	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Erba	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	Lambrugo	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Arcellana	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Capiago	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	Arsano	»	—	3	2	—	—	5
	»	»	Rovellasca	»	—	3	—	—	—	3
	»	»	Caslotto	»	—	3	—	—	—	[illegible]
	»	»	Cadorago	»	—	2	—	—	—	[illegible]
	»	»	Moiana	»	—	6	—	6	—	—
	»	»	Cirimido	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Cantù	»	—	12	8	1	—	[illegible]
	»	»	Fabbrica Dur.	»	—	6	7	—	—	[illegible]
	»	»	Erba	»	—	7	5	7	—	[illegible]
	»	»	Massugo	»	—	6	—	—	—	[illegible]
	»	»	Brenno	»	—	2	—	—	—	[illegible]
	»	»	Mariano	»	—	—	2	—	—	[illegible]
	»	»	Griante	»	—	—	1	—	—	1
	»	»	Olgiate C.	»	—	—	2	—	—	[illegible]
	»	»	Luino	»	—	—	7	—	—	7
	»	»	Maccio	»	—	—	4	—	—	4
	Cremona	Croma	Agnadello	»	1	6	12	6	—	12
	»	»	Id.	ovina	1	—	2	—	—	2
	»	»	Offanengo	bovina	1	18	12	18	—	12
	»	»	Dovera	»	3	49	11	26	—	34
	»	»	Spino d'Adda	»	—	98	—	—	—	98
	»	»	Santa Maria Croce	»	3	134	10	—	—	144
	»	»	Castel Gabbiano	»	—	7	—	7	—	—
	»	»	Camisano	»	1	46	130	26	—	150
	»	»	Pandino	»	5	161	126	30	—	257
	»	»	Casaletto	»	7	18	86	—	—	104
	»	»	Trigolo	»	—	85	—	45	—	40
	»	»	Tarlino	»	—	70	—	70	—	—
	»	»	Capralba	»	1	90	3	—	—	93
	»	»	Chieve	»	2	82	2	82	—	2
	»	»	Vidolasco	»	1	—	16	—	—	16
	»	»	Ricengo	»	2	—	152	—	—	152
	»	»	Palazzo P.	»	1	—	10	—	—	10

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI				
						precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 25 febbraio al 3 marzo 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Cremona*	Crema	Ripalta N	bovina	1	—	40	—	—	40
	»	»	Vailate.	»	1	—	16	—	—	16
	»	»	Romanengo.	»	1	—	1	—	—	1
	»	»	Annicco	»	3	—	14	—	—	14
	»	»	Cà de' Stefani . . .	»	—	6	—	6	—	—
	»	»	Corte Cortesi . . .	»	—	6	—	—	—	6
	»	»	Rivolta.	»	1	4	30	—	—	34
	Cuneo	Alba	Sanfré	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Castellivaldo	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Castagnito	»	—	3	—	—	—	3
	»	»	Gorane	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Magliano Alba . . .	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Monticello d'Alba. .	»	—	6	—	—	—	6
	»	»	Montaldo R.	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Barbaresco	»	—	3	—	—	—	3
	»	»	Sommariva B. . . .	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Diano d'Alba. . . .	»	—	4	—	—	—	4
	»	Cuneo	Delmonte.	»	—	25	—	—	—	25
	»	»	Beinette	»	—	43	—	—	—	43
	»	»	Cuneo	»	—	6	—	—	—	6
	»	»	Centallo	»	—	6	—	—	—	6
	»	»	Chiusadesio	»	—	20	—	—	—	20
	»	»	Valgrana.	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Fossano	»	—	70	—	—	—	70
	»	»	Magarita	»	—	1	—	—	—	1
	»	Mondovì	Cherasco	»	—	7	—	—	—	7
	»	»	Villanova	»	—	16	—	—	—	16
	»	»	Benevagienna . . .	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Mondovì	»	—	18	—	—	—	18
	»	Saluzzo	Maceno	»	—	27	—	—	—	27
	»	»	Genola.	»	—	16	—	—	—	16
	»	»	Savigliano	»	—	38	—	—	—	38
	»	»	Caramagna	»	—	17	—	—	—	17
	»	»	Murello	»	—	22	—	—	—	22
	»	»	Revello.	»	—	65	—	—	—	65
	»	»	Racconigi	»	—	3	—	—	—	3
	»	»	Villanova Solaro . .	»	—	7	—	—	—	7
	Ferrara	Ferrara	Ferrara	»	1	3	84	—	—	87
	»	»	Portomaggiore . .	»	1	1	—	—	—	1
	»	»	Vigarano	»	4	1	23	—	—	24

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 25 febbraio al 3 marzo 1907	guariti	[morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Ferrara*	Ferrara	Pieve di Castro. . .	bovina	—	—	9	—	—	9
	»	Comacchio	Codigoro.	»	2	47	60	8	—	99
	Firenze	Firenze	Barberino	»	1	—	5	—	—	5
	»	»	Brozzi	»	—	27	—	—	—	27
	»	»	Calenzano	»	—	—	1	—	—	1
	»	»	Campi Bisenzio . .	»	1	1	4	1	—	4
	»	»	Cantagallo	»	—	16	—	—	—	16
	»	»	Prato	»	1	6	3	6	—	3
	»	»	Montemerlo	»	1	6	5	2	—	9
	»	»	San Casciano. . . .	»	—	6	—	6	—	—
	»	»	Pistoia.	»	—	14	—	8	—	6
	»	»	San Marcello. . . .	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Tizzana	»	—	7	—	—	—	7
	»	San Miniato	Castelfranco	»	1	2	—	2	—	—
	»	»	Montelupo	»	—	—	3	—	—	3
	Foggia	Foggia	San Paolo	»	—	—	10	—	2	8
	»	»	Id.	ovina	—	—	44	14	—	30
	Forlì	Cesena	Savignano	bovina	—	7	—	5	—	2
	Genova	Genova	Sampierdarena . . .	»	—	8	—	—	—	8
	»	Savona	Pallare.	»	—	4	—	—	—	4
	»	Chiavari	Sestri Levante . . .	»	—	1	—	—	—	1
	»	Albenga	Villanova	»	—	1	—	—	—	1
	Lucca	Lucca	Ponte Buggianese. .	»	—	7	—	7	—	—
	Mantova	Bozzolo	Rivarolo Fuori . . .	»	—	7	—	—	—	7
	»	»	Marcaria.	»	—	23	—	—	—	23
	»	Gonzaga	Gonzaga	»	—	46	—	—	—	46
	»	»	Motteggiano . . .	»	—	67	—	—	—	67
	»	»	Maglia.	»	—	82	—	—	—	82
	»	»	Suzzara	»	—	143	5	—	—	148
	»	Mantova	Castellucchio . . .	»	—	26	—	—	—	26
	»	»	Roverbella	»	—	57	—	57	—	—
	»	»	Quistello.	»	—	42	—	42	—	—
	»	»	Felonica	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Volta Mantovana .	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Viadana	»	—	8	—	8	—	—
	Milano	Abbiategrasso	Abbiategrasso . . .	»	—	32	—	32	—	—
	»	»	Albairate.	»	2	1	30	—	—	31
	»	»	Boffalora Tic. . . .	»	—	8	—	8	—	—
	»	»	Casarile	»	1	—	108	—	—	108
	»	»	Casorezzo.	»	—	3	—	3	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 25 febbraio al 3 marzo 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Milano*	Abbiategrasso	Cassinetta	bovina	1	5	4	5	—	4
	»	»	Cisliano	»	—	87	—	87	—	—
	»	»	Gaggiano	»	1	—	59	—	—	59
	»	»	Magnago	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Mesero	»	—	12	—	12	—	—
	»	»	Motta	»	1	—	22	—	—	22
	»	»	Nobiglio	»	1	—	132	—	—	132
	»	»	Sedriano	»	1	6	5	6	—	5
	»	»	Vermezzo.	»	—	47	—	47	—	—
	»	»	Vittuone	»	1	—	4	—	—	4
	»	Gallarate	Busto Arsizio . . .	»	—	54	—	54	—	—
	»	»	Canegrate	»	7	—	10	8	—	2
	»	»	Casorate	»	—	13	—	10	—	3
	»	»	Castellanza	»	1	—	1	—	—	1
	»	»	Comaredo	»	4	—	10	—	—	10
	»	»	Ferno	»	1	3	4	—	—	7
	»	»	Gallarate	»	—	16	—	16	—	—
	»	»	Legnano	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Parabiago	»	4	3	6	3	1	5
	»	»	Rho	»	3	21	12	21	—	12
	»	»	Samarate	»	—	9	—	9	—	—
	»	»	Somma Lombarda .	»	—	6	—	2	—	4
	»	Lodi	Abbadia	»	—	5	47	—	—	52
	»	»	Bertonico.	»	1	—	10	—	—	10
	»	»	Casalmaiocco	»	—	35	64	30	—	69
	»	»	Caselle Lodigiana .	»	1	168	50	108	—	50
	»	»	Cavenago	»	—	92	—	92	—	—
	»	»	Cazzimani	»	2	20	104	20	—	104
	»	»	Corte Palasio. . . .	»	1	—	20	—	—	20
	»	»	Lodi	»	3	151	117	151	—	117
	»	»	Lodi Vecchio . . .	»	1	—	5	—	—	5
	»	»	Marudo	»	—	293	—	76	—	217
	»	»	Massalungo	»	2	—	16	—	—	16
	»	»	Montanaso	»	—	1	—	—	1	—
	»	»	Mulazzano	»	—	80	94	90	—	84
	»	»	Paullo.	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	Pieve	»	—	95	—	95	—	—
	»	»	San Zenone	»	—	55	—	55	—	—
	»	»	Valera.	»	2	273	6	176	1	102
	»	»	Villavesco	»	1	—	7	—	—	7

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	ANIMALI caduti ammalati dal 25 febbraio al 3 marzo 1907	ANIMALI guariti	ANIMALI morti o abbattuti	ANIMALI che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Milano*	Milano	Arese	bovina	—	3	—	3	—	—
	»	»	Bellinzago	»	1	22	7	22	—	7
	»	»	Bollate	»	3	7	7	7	—	7
	»	»	Buccinasco	»	4	9	6	5	—	10
	»	»	Carpiano	»	—	417	—	197	—	220
	»	»	Cassina	»	1	5	3	—	—	8
	»	»	Cornusco	»	11	25	23	12	—	46
	»	»	Cervo	»	1	—	8	—	—	8
	»	»	Chiaravalle	»	—	92	—	—	—	92
	»	»	Cormanno	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Cusago	»	—	65	—	65	—	—
	»	»	Gessate	»	1	—	1	—	—	1
	»	»	Gorgonzola	»	—	6	—	6	—	—
	»	»	Grezzago	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Inzago	»	—	41	—	19	—	22
	»	»	Lambrate	»	1	27	24	27	—	24
	»	»	Liscate	»	1	—	80	—	—	80
	»	»	Locate	»	—	87	—	67	4	16
	»	»	Mazzo	»	—	23	—	23	—	—
	»	»	Mediglia	»	1	112	19	112	—	19
	»	»	Melegnano	»	—	52	60	46	1	65
	»	»	Melzo	»	—	156	—	156	—	—
	»	»	Milano	»	1	157	31	36	22	130
	»	»	Niguarda	»	—	8	—	8	—	—
	»	»	Opera	»	—	6	—	6	—	—
	»	»	Pontigliate	»	—	54	—	54	—	—
	»	»	Peschiera	»	1	—	90	—	—	90
	»	»	Pieve E.	»	—	214	—	120	—	94
	»	»	Pistello	»	4	197	219	197	—	210
	»	»	Rodano	»	—	165	—	165	—	—
	»	»	Rozzano	»	1	32	20	30	—	22
	»	»	San Donato	»	1	139	30	39	—	130
	»	»	San Giuliano	»	1	193	54	193	—	54
	»	»	Segrate	»	1	51	3	20	—	34
	»	»	Settala	»	1	—	60	—	—	60
	»	»	Trenno	»	—	6	—	6	—	—
	»	»	Trezzano R.	»	7	—	9	—	—	9
	»	»	Trezzo A.	»	2	6	4	6	—	4
	»	»	Truccazzano	»	1	100	17	100	—	17
	»	»	Vaprio	»	1	1	2	1	—	2

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 25 febbraio al 3 marzo 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Milano*	Milano	Vigentino	bovina	2	—	40	—	—	40
	»	»	Vizzolo	»	—	7	—	7	—	—
	»	Monza	Agrate	»	3	27	43	27	—	43
	»	»	Balsamo	»	—	7	—	7	—	—
	»	»	Bernaggio	»	5	—	18	—	—	18
	»	»	Brugherio	»	—	10	—	10	—	—
	»	»	Burago	»	3	7	5	7	—	5
	»	»	Caponago	»	5	—	12	—	—	12
	»	»	Carate B.	»	2	—	5	—	—	5
	»	»	Carugate	»	6	3	18	3	—	18
	»	»	Cinisello	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	Concorezzo	»	1	13	1	8	—	6
	»	»	Lazzate	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Lissone	»	1	—	1	—	—	1
	»	»	Macherio	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Monza	»	—	13	—	12	—	1
	»	»	Paderno	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	Sesto S. G.	»	1	41	3	—	—	44
	»	»	Velate	»	3	14	6	—	1	19
	»	»	Vimercate	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Vimodrone	»	—	56	—	56	—	—
	Modena	Modena	Bastiglia	»	—	14	—	—	—	14
	»	»	Bomporto	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Campogalliano	»	—	12	—	—	—	12
	»	Mirandola	Camposanto	»	—	18	—	—	—	18
	»	Modena	Castelnuovo	»	—	35	—	—	—	35
	»	»	Castelvetro	»	—	4	—	—	—	4
	»	Mirandola	Cavezzo	»	—	5	—	—	—	5
	»	»	Concordia	»	—	4	—	—	—	4
	»	Modena	Formigine	»	—	36	—	—	—	36
	»	»	Maranello	»	—	18	—	—	—	18
	»	»	Nonantola	»	—	128	—	—	—	128
	»	»	Novi	»	—	75	—	—	—	75
	»	Pavullo	Pavullo	»	—	30	—	—	—	30
	»	Modena	San Cesario	»	—	41	—	—	—	41
	»	»	Sassuolo	»	—	3	—	—	—	3
	»	»	Soliera	»	—	15	—	—	—	15
	»	»	Spilamberto	»	—	4	—	—	—	4
	Napoli	Napoli	Napoli	»	—	24	—	9	—	15
	»	»	Barra	»	—	2	—	2	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 25 febbraio al 3 marzo 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Napoli*	Casoria	Secondigliano . . .	bovina	1	—	2	—	—	2
	»	»	Afragola	»	—	6	—	4	—	2
	»	Napoli	S. Giovanni a Teduc.	»	2	7	—	5	—	2
	Novara	Biella	Andorno	»	1	—	4	—	—	4
	»	»	Biella	»	2	—	9	—	—	9
	»	»	Collobiana	»	1	—	1	—	—	1
	»	Domodossola	Viceno	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Id.	ovina	—	3	—	3	—	—
	»	Novara	Borgolavezzaro . . .	bovina	3	115	124	102	—	137
	»	»	Barengo	»	—	59	—	—	—	59
	»	»	Cameri	»	3	30	9	30	—	9
	»	»	Casalino	»	—	32	—	32	—	—
	»	»	Cavallirio	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Cerano.	»	—	68	—	—	—	68
	»	»	Ghevio	»	2	—	3	—	—	3
	»	»	Granozzo	»	—	51	—	—	—	51
	»	»	Mezzamerico	»	1	—	6	—	—	6
	»	»	Novara	»	—	4	—	—	4	—
	»	»	San Pietro	»	1	—	7	—	—	7
	»	»	Sozzago	»	—	31	—	24	—	7
	»	»	Terdobbiate	»	—	12	-	12	—	—
	»	»	Tornaco	»	10	35	163	9	3	186
	»	»	Trecate	»	—	57	—	30	—	27
	»	»	Vespolate	»	1	—	7	6	—	1
	»	»	Vinzaglio	»	—	20	—	4	—	16
	»	Pallanza	Intra.	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Vezzo	»	—	2	—	2	—	—
	»	Vercelli	Balocco.	»	1	36	2	30	—	8
	»	»	Cigliano	»	1	—	8	—	1	7
	»	»	Motta	»	1	—	7	—	—	7
	»	»	Livorno Piemonte. .	»	3	42	37	37	—	42
	»	»	Saluggia	»	4	20	18	—	—	38
	»	»	Santhià	»	2	5	20	5	—	20
	»	»	Tronzano	»	7	22	38	—	—	60
	Parma	Parma	San Lazzaro P. . .	»	—	7	—	7	—	—
	Pavia	Pavia	Battuda	»	—	138	—	138	—	—
	»	»	Id.	»	—	90	—	75	7	8
	»	»	Bereguardo	»	—	12	—	12	—	—
	»	»	Bornasco	»	—	52	—	52	—	—
	»	»	Borgarello	»	—	60	—	—	—	60

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 25 febbraio al 3 marzo 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Pavia*	Pavia	Ferrera	bovina	—	112	—	34	—	78
	»	»	Id.	suina	1	—	12	—	—	12
	»	»	Landriano	bovina	2	271	110	185	—	196
	»	»	Mirabello	»	1	—	63	—	—	63
	»	»	Marzano	»	2	—	102	—	—	102
	»	»	Pavia	»	2	67	115	63	—	119
	»	»	Rognano	»	—	72	—	72	—	—
	»	»	Scaldasole	»	—	41	—	12	—	29
	»	»	Siziano	»	1	96	142	—	1	237
	»	»	Sannazzaro	»	—	172	—	—	—	172
	»	»	San Martino	»	—	27	—	27	—	—
	»	»	Torre d'A.	»	—	200	38	—	1	237
	»	»	Torre Vecchia	»	—	53	—	32	—	21
	»	»	Torriano	»	—	6	—	—	—	6
	»	»	Torre del Mangano	»	—	60	—	60	—	—
	»	»	Torre d'Isola	»	1	48	158	48	—	158
	»	»	Trivolzio	»	—	112	—	84	—	28
	»	»	Id.	suina	—	51	—	51	—	—
	»	»	Vellezzo Bellini	»	—	5	—	5	—	—
	»	»	Id.	bovina	—	102	—	12	—	90
	»	»	Vidigulfo	»	2	10	59	10	—	59
	»	»	Vistarino	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Villanterio	»	1	14	3	12	—	5
	»	Mortara	Albonese	»	1	40	2	40	—	2
	»	»	Castellaro	»	—	11	—	11	—	—
	»	»	Castello	»	—	49	—	49	—	—
	»	»	Castelnovetto	»	3	—	49	—	—	49
	»	»	Cergnago	»	—	27	—	27	—	—
	»	»	Cilavegna	»	—	7	—	7	—	—
	»	»	Confienza	»	—	20	—	20	—	—
	»	»	Frascarolo	»	—	173	10	—	—	183
	»	»	Galliarolo	»	—	171	—	80	—	91
	»	»	Gambarano	»	3	129	70	76	—	123
	»	»	Gambolò	»	—	9	35	—	—	44
	»	»	Garlasco	»	2	—	81	—	—	81
	»	»	Gravellona	»	1	75	21	—	—	96
	»	»	Lomello	»	—	27	—	27	—	—
	»	»	Mede	»	—	276	—	101	—	175
	»	»	Mezzanabigli	»	—	96	—	96	—	—
	»	»	Mortara	»	1	126	21	—	—	147

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 25 febbraio al 3 marzo 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Pavia*	Mortara	Parona.	bovina	2	19	91	—	—	100
	»	»	San Giorgio	»	—	311	—	288	—	23
	»	»	Sant'Angelo	»	2	—	100	—	—	100
	»	»	Semiana	»	—	151	—	107	—	44
	»	»	Valle	»	—	65	—	65	—	—
	»	»	Valeggio	»	—	467	—	467	—	—
	»	»	Vigevano	»	—	214	—	48	—	166
	»	»	Villabiscossi	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Zeme	»	—	176	—	2	—	174
	»	»	Zerbolò	»	—	239	—	94	—	145
	»	»	Barbianello	»	—	15	—	5	—	10
	»	»	Bressana	»	—	3	—	—	—	3
	»	»	Casteggio	»	1	—	3	—	—	3
	»	»	Silvano P.	»	1	—	4	—	—	4
	»	»	Voghera	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Zeccone	»	—	165	—	165	—	—
	»	»	Nicarvo	»	—	66	—	66	—	—
	»	»	Zeccone	»	—	40	—	40	—	—
	Perugia	Perugia	Città di Castello . .	»	5	4	21	11	—	14
	»	Rieti	Orvino	»	1	24	4	16	—	12
	»	Spoleto	Spoleto	»	—	2	—	2	—	—
	Piacenza	Piacenza	Borgonovo	»	1	—	3	—	—	3
	»	»	Castelsangiovanni .	»	—	24	—	22	—	2
	»	»	Gragnano T.	»	—	18	41	24	—	35
	»	»	Mortizza	»	1	—	15	—	—	15
	»	»	Podenzano	»	1	77	3	56	—	24
	»	»	Rottofreno	»	1	—	7	—	—	7
	»	»	San Lazzaro	»	1	102	26	20	—	108
	»	»	Sant'Antonio . . .	»	—	26	—	26	—	—
	»	»	Sarmato	»	1	196	5	—	—	201
	Ravenna	Lugo	Cotignola.	»	—	2	—	—	—	2
	»	Faenza	Solarolo	»	—	2	—	2	—	—
	»	Lugo	Lugo.	»	—	50	—	—	—	50
	»	Ravenna	Ravenna	»	—	9	—	9	—	—
	Reggio Em.	Reggio Emilia	Reggio	»	1	36	6	18	—	24
	»	Guastalla	Reggiolo	»	—	78	—	40	—	38
	»	»	Role	»	—	59	—	19	—	40
	Roma	Roma	Ariccia	»	—	10	—	10	—	—
	»	»	Bracciano	»	—	36	—	—	—	36
	»	»	Castelmadama . . .	»	10	10	18	4	—	30

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 25 febbraio al 3 marzo 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Roma*	Roma	Grottaferrata . . .	bovina	—	5	—	—	—	5
	»	»	Monterotondo. . . .	»	—	15	—	15	—	—
	»	»	Palestrina	»	—	15	—	—	—	15
	»	»	Roma	»	—	487	—	—	—	487
	»	»	Id.	ovina	—	1900	—	—	—	1900
	»	Viterbo	Civitella d'Agliano .	bovina	—	6	—	6	—	—
	»	»	Id.	suina	—	7	—	7	—	—
	Salerno	Salerno	Altavilla	bovina	—	36	—	—	—	36
	»	»	Persano	»	—	32	—	—	—	32
	»	»	Sarno	»	—	1	—	—	—	1
	Siena	Siena	Montalcino	»	—	1	—	—	—	1
	Sondrio	Sondrio	Morbegno	»	4	60	19	47	—	32
	»	»	Traona	»	—	25	—	12	—	13
	»	»	Cosio.	»	—	26	—	7	—	19
	»	»	Albosaggia	»	—	10	—	6	—	4
	»	»	Melebio	»	10	—	42	—	—	42
	»	»	Cercino	»	—	26	—	26	—	—
	»	»	Samolaco	»	—	5	—	5	—	—
	Torino	Torino	Torino	»	3	80	70	45	—	105
	»	»	Carmagnola	»	3	306	99	165	—	240
	»	»	Chieri	»	1	9	4	9	—	4
	»	»	Casalborgone	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Marcorengo	»	—	6	—	6	—	—
	»	»	Riva di Chieri . . .	»	—	7	—	6	—	—
	»	»	Carignano	»	5	59	53	—	—	112
	»	»	Favria	»	—	67	—	—	—	67
	»	»	Villastellone	»	—	56	—	—	—	56
	»	»	Avuglione	»	—	5	—	5	—	—
	»	»	Brozolo.	»	1	7	6	7	—	6
	»	»	Brusasco	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Baldissero	»	1	4	—	—	—	4
	»	»	Vinovo	»	—	11	—	11	—	—
	»	»	Brandizzo	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Lauriano	»	1	—	6	—	—	6
	»	»	Andezeno	»	3	—	3	—	—	3
	»	Aosta	Aosta	»	—	6	—	[illegible]	—	6
	»	Ivrea	Cuorgnè	»	—	5	—	—	—	5
	»	Pinerolo	Pinerolo	»	1	24	18	24	—	18
	»	»	Villafranca.	»	2	63	50	63	—	50

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 25 febbraio al 3 marzo 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Torino*	Torino	Macello	bovina	—	15	—	15	—	—
	»	»	Pancalieri	»	—	30	—	—	—	30
	»	»	Scalenghe	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	San Secondo	»	—	7	4	10	—	1
	»	»	Torre Pellice . . .	»	1	—	3	—	—	3
	»	Susa	Villar Dora.	»	—	9	—	—	—	9
	»	»	Avigliana	»	2	—	3	—	—	3
	»	»	Rivera	»	1	—	2	—	—	2
	»	Sanguinetto	Sanguinetto	»	—	18	—	18	—	—
	»	»	Concamarise	»	—	4	—	4	—	—
					634	19329	7021	9024	60	17256
Tubercolosi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Morva e farcino	*Alessandria*	Asti	Castagnole Lanze. .	equina	1	—	2	—	1	1
	Avellino	Avellino	Avellino	»	1	—	1	—	—	1
	Bari	Barletta	Minervino Murge .	»	—	1	—	1	—	—
	Caltanissetta	Piazza	Pietraperzia	»	—	1	—	—	—	1
	Caserta	Nola	Nola	»	1	3	1	1	—	3
	»	»	Palma Campania . .	»	—	4	2	—	—	6
	Foggia	Foggia	Cerignola	»	1	—	4	—	4	—
	Genova	Genova	Bargagli	»	—	2	—	—	—	2
	Napoli	Casoria	Afragola	»	1	—	1	—	—	1
	»	Castellammare	San Giuseppe . . .	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Id.	»	1	—	1	—	—	1
	»	»	Torre del Grèco . .	»	—	1	—	—	1	—
	»	»	Piano di Sorrento .	»	1	2	—	—	—	2
	Padova	Padova	Padova	»	—	2	—	—	2	—
	Potenza	Melfi	Melfi	»	—	1	—	—	1	—
	»	Potenza	Genzano	»	—	2	—	—	—	2
	Roma	Frosinone	Paliano	»	1	—	1	—	—	1
					9	19	15	2	9	23
Vaiuolo ovino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Barbone dei bufali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciuto infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 25 febbraio al 3 marzo 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Rogna	*Aquila*	Aquila	Acciano	ovina	—	1000	—	—	—	1000
	»	»	Caporciano	»	—	327	—	—	—	327
	»	»	Collepietro	»	—	300	—	—	—	300
	»	»	Gagliano Aterno	»	—	400	—	—	—	400
	»	»	Prata d'Ansidonia	»	—	18	—	—	—	18
	»	»	Secinaro	»	—	300	—	—	—	300
	»	Avezzano	Lecce dei Marsi	»	—	100	—	—	—	100
	»	»	Massa d'Albe	»	—	115	—	—	—	115
	Bàri	Barletta	Spinazzola	»	1	—	116	—	1	115
	Caserta	Nola	Nola	»	—	2	—	2	—	—
	Foggia	Sansevero	Casalnovo	»	2	—	2	—	—	2
	»	»	Castelnuovo	»	—	238	—	—	—	238
	»	»	Sansevero	»	—	200	—	—	—	200
	Roma	Roma	Corneto		—	450	—	—	—	450
	Girgenti	Bivona	Casteltermini	»	—	11	7	—	—	18
	Macerata	Camerino	Visso	»	—	116	—	—	—	116
	Palermo	Cefalù	Isnello	»	—	29	—	—	—	29
	»	»	Collesano	»	—	—	193	—	135	58
	»	»	Id.	»	—	—	63	—	—	63
	»	»	Misilmeri	»	—	1	—	—	—	1
	Potenza	Matera	Irsina	»	—	90	—	—	—	90
	»	Potenza	Genzano	»	—	50	—	—	—	50
					3	**3747**	**381**	**2**	**136**	**4128**
Rabbia	*Bari*	Bari	Bitonto	canina	1	—	1	—	1	—
	»	Barletta	Minervino	bovina	—	12	—	—	—	12
	Cagliari	Iglesias	Palmas	ovina	1	—	1	—	1	—
	»	»	Iglesias	canina	2	—	2	—	2	—
	Caserta	Caserta	Caserta	»	—	3	—	—	—	3
	Catania	Catania	Catania	»	—	1	—	—	1	—
	Cosenza	Cosenza	San Marco A.	ovina	1	—	77	—	1	76
	Foggia	Sansevero	Celenza	suina	—	1	—	—	—	1
	Milano	Milano	Milano	canina	1	—	1	—	1	—
	Napoli	Castellammare	Boscotrecase	ovina	1	—	1	—	1	—
	Palermo	Palermo	Palermo	equina	1	—	1	—	1	—
	Roma	Frosinone	Ferentino	canina	—	5	—	5	—	—
	»	Roma	Olevano	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Roma	»	—	3	—	3	—	—
	Firenze	San Miniato	Santa Croce sull'Arno	»	1	2	1	—	1	2
					9	**30**	**85**	**11**	**10**	**94**

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 25 febbraio al 3 marzo 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Malattie infettive dei suini	*Ancona*	Ancona	Senigallia	—	—	6	—	2	—	4
	Aquila	Aquila	Acciano	—	—	4	—	1	—	3
	Arezzo	Arezzo	Arezzo	—	—	1	—	1	—	—
	Brescia	Brescia	Cozzano	—	—	2	—	—	—	2
	Ascoli Piceno	Ascoli	Offida	—	2	—	2	—	2	—
	Avellino	Sant'Angelo	Rocchetta Sotto	—	—	—	5	—	2	3
	Bologna	Bologna	Bologna	—	1	—	6	—	2	4
	»	»	Castelfranco	—	—	1	—	—	1	—
	»	»	Sant'Agata	—	1	—	2	—	2	—
	»	»	id.	—	1	—	2	—	2	—
	Ferrara	Cento	Cento	—	—	1	—	—	—	1
	Macerata	Macerata	Potenza	—	—	4	—	—	1	3
	Parma	Borgo S. Donn.	Fontevivo	—	—	10	—	10	—	—
	Perugia	Perugia	San Giustino	—	—	4	—	4	—	—
	Pesaro	Pesaro	S. Lorenzo in Campo	—	—	6	—	4	1	1
	Ravenna	Faenza	Brisighella	—	1	—	7	—	2	5
	Roma	Viterbo	Viterbo	—	—	16	—	—	—	16
	Torino	Torino	Verolengo	—	—	15	—	—	15	—
	»	»	Montanaro	—	—	8	—	8	—	—
	»	Pinerolo	Tavernette	—	1	—	2	—	—	2
	»	»	Villafranca	—	1	—	430	—	46	384
	Catanzaro	Cotrone	Isola Capo R.	—	—	22	—	—	5	17
	»	»	Mosoraca	—	—	3	—	3	—	—
	»	»	San Severina	—	—	10	13	9	5	9
					8	113	469	42	86	454
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	*Catanzaro*	Catanzaro	Cerva	ovina	—	12	—	12	—	—
	Roma	Roma	Roma	»	—	700	—	—	—	700
	»	Viterbo	Grotte di Castro	»	—	394	—	—	—	394
					—	1106	—	12	—	1094
RIEPILOGO.										
Carbonchio ematico				bovina	8	2	9	—	11	—
				—	—	—	—	—	—	—
				—	8	2	9	—	11	—
Carbonchio sintomatico				bovina	2	—	2	—	2	—
Afta epizootica				bovina	633	17368	6997	8963	58	15334
				ovina	1	1903	2	3	—	1902
				suina	—	58	22	58	2	20
					634	19329	7021	9024	60	17256

Segue **RIEPILOGO**

	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	ANIMALI caduti ammalati dal 25 febbraio al 3 marzo 1907	ANIMALI guariti	ANIMALI morti o abbattuti	ANIMALI che restano ammalati
Tubercolosi	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—
Morva e farcino	equina	9	19	15	2	9	23
Rogna	ovina	3	3747	381	2	136	4128
	—	—	—	—	—	—	—
	—	3	3747	381	2	136	4128
Rabbia	canina	5	17	5	11	6	5
	bovina	—	12	—	—	—	12
	ovina	3	—	79	—	3	76
	suina	—	1	—	—	—	1
	equina	1	—	1	—	1	—
	—	9	30	85	11	10	94
Malattie infettive dei suini	suina	8	113	469	42	86	451
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	ovina	—	1106	—	12	—	1004
Vaiuolo ovino	—	—	—	—	—	—	—
Barbone dei bufali	—	—	—	—	—	—	—

BOLLETTINO SANITARIO DEL BESTIAME ALL'ESTERO

(Dati statistici e notizie desunte da pubblicazioni ufficiali dei singoli paesi)

SERBIA — *Dal 9 al 16 febbraio 1907.*

MALATTIE	Provincie	Località	Casi	Morti od uccisi
Peste suina	2	2	16	—
Carbonchio	—	—	—	—
Rabbia	1	1	1	1
Rogna	—	—	—	—
Vaiuolo ovino	—	—	—	—
Moccio e farcino	—	—	—	—

Dal 16 al 23 febbraio 1907.

MALATTIE	Provincie	Località	Casi	Morti od uccisi
Rabbia	1	1	1	1
Rogna	1	1	1	—
Peste suina	1	1	33	21
Vaiuolo ovino	—	—	—	—
Moccio e farcino	—	—	—	—
Carbonchio	—	—	—	—

BELGIO — *Dal 16 al 31 gennaio 1907.*

MALATTIE	Numero delle provincie infette	Numero dei comuni infetti	Numero dei casi
Moccio e farcino	1	1	2
Stomatite aftosa	9	107	2491
Rabbia	4	4	4
Carbonchio ematico	7	37	39
Carbonchio sintomatico	4	6	6
Rogna ovina	—	—	—
Zoppicatura contagiosa degli ovini	—	—	—

Dal 1° al 15 febbraio 1907.

MALATTIE	Numero delle provincie infette	Numero dei comuni infetti	Numero dei casi
Moccio e farcino	1	1	7
Stomatite aftosa	9	69	961
Rabbia	1	1	1 (1)
Carbonchio ematico	8	29	29
Carbonchio sintomatico	1	2	2

(1) Inoltre furono uccisi, come sospetti 4 cani.

IMPERO D'AUSTRIA — *Dal 27 febbraio al 6 marzo 1907.*

MALATTIE	Località infette	Poderi infetti
Afta epizootica	4	24
Carbonchio ematico	8	8
Moccio e farcino	3	4
Vaiuolo	—	—
Rogna	57	78
Carbonchio sintomatico	5	5
Mal rossino dei suini	14	99
Peste e setticemia dei suini .	102	285
Esantema coitale vescicoloso .	27	130
Colera degli uccelli	3	16
Rabbia	24	26

In questo periodo di tempo in tutti i regni ed i paesi componenti l'Impero d'Austria non si è osservato alcun caso di *peste bovina* o di *pleuropolmonite essudativa* contagiosa dei bovini.

REGNO DI UNGHERIA, CROAZIA E SLAVONIA.

a) UNGHERIA — *Dal 20 al 27 febbraio 1907.*

MALATTIE	Località infette	Poderi infetti
Carbonchio ematico	37	37
Rabbia	139	140
Moccio e farcino	32	34
Afta epizootica	4	7
Vaiuolo ovino	60	137
Polineurite infettiva del cavallo (Dourine)	—	—
Esantema coitale vescicoloso . .	6	132
Rogna degli equini	218	357
Rogna delle pecore	29	140
Setticemia emorragica dei bufali (barbone)	2	6
Risipola dei suini (mal rossino)	66	197
Setticemia dei suini	359	1570

b) CROAZIA e SLAVONIA — *Dal 13 al 20 febbraio 1907.*

MALATTIE	Località infette	Poderi infetti
Carbonchio ematico	2	2
Rabbia	5	5
Moccio equino	5	6
Rogna	1	1
Risipola dei suini (mal rossino)	—	—
Setticemia dei suini	—	—

I territori dei paesi della Corona Ungherese sono immuni dalla peste bovina, o dalla peripneumonia essudativa dei bovini.

TIROLO E VORARLBERG.
Dall'11 al 18 febbraio 1907.

MALATTIE	N. dei comuni infetti	N. delle masserie e dei pascoli infetti	N. degli animali ammalati
a) TIROLO.			
Afta epizootica	—	—	—
Rogna	3	5	2
Moccio equino	—	—	—
Mal rossino	1	1	
Peste suina	3	3	3
Eczema vescicolare	5	103	11
Carbonchio ematico	—	—	—
Carbonchio sintomatico	—	—	—
b) VORARLBERG			
Eczema vescicolare	2	25	3

Dal 18 al 25 febbraio 1907.

MALATTIE	N. dei comuni infetti	N. delle masserie e dei pascoli infetti	N. degli animali ammalati
a) TIROLO.			
Scabbia	2	4	22
Moccio equino	—	—	—
Mal rossino	1	1	2
Peste suina	7	11	73
Eczema vescicolare	4	60	45
Idrofobia	—	—	—
b) VORARLBERG.			
Peste suina	—	—	—
Eczema vescicolare	1	17	22

Dal 25 febbraio al 4 marzo 1907.

MALATTIE	N. dei comuni infetti	N. delle masserie e dei pascoli infetti	N. degli animali ammalati
a) TIROLO.			
Rogna	2	4	22
Carbonchio sintomatico	2	2	2
Peste suina	13	25	96
Eczema vescicolare	3	48	32
b) VORARLBERG.			
Eczema vescicolare	1	17	22

ISTRIA — *Dal 2 al 9 marzo 1907.*

MALATTIE	N. dei comuni infetti	N. delle masserie e pascoli infetti	N. degli animali ammalati
Carbonchio ematico	—	—	—
Rogna	3	3	6
Mal rossino	—	—	—
Peste suina	4	23	26
Moccio equino	1	2	— (1)

(1) Sotto osservazione perchè sospetti 15.

BULGARIA — *Dal 6 al 14 febbraio 1907.*

MALATTIE	Numero dei distretti infetti	Numero dei comuni infetti
Rabbia	3	5
Rogna del bufalo	1	1
Rogna delle capre	2	3
Rogna del cavallo	1	1
Rogna delle pecore	—	—
Pneumo-enterite infett. dei suini	—	—
Vaiuolo ovino	5	6
Moccio equino	2	3
Carbonchio	—	—
Dal 14 al 21 febbraio 1907.		
Rabbia	3	3
Angina infettiva	—	—
Carbonchio sintomatico	1	1
Rogna del bufalo	—	—
Rogna del cavallo	—	—
Rogna delle pecore	2	3
Pneumo-enterite infett. dei suini	—	—
Moccio equino	—	—
Vaiuolo ovino	2	2
Afta epizootica	—	—
Dal 21 febbraio al 1° marzo 1907.		
Rabbia	3	3
Rogna del bue	2	2
Rogna delle pecore	2	2
Rogna delle capre	1	1
Rogna del cavallo	4	5
Vaiuolo ovino	9	1
Moccio equino	1	1
Tubercolosi	1	1

SVIZZERA — *Dal 4 al 10 marzo 1907.*

MALATTIE	N. dei cantoni infetti	N. dei comuni infetti	N. degli animali ammalati	N. degli animali morti od uccisi
Carbonchio sintomatico	2	4	5	5
Carbonchio ematico	7	13	14	14
Afta epizootica	10	21	(1) 486	—
Rabbia	1	1	1	1
Malattie infettive dei suini	5	6	19	7
Rogna	1	1	1	—
Moccio e farcino	1	1	(2) 1	—

(1) Casi di infezione e casi sospetti.
(2) Caso sospetto.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di « exequatur

Sua Maestà il Re, nelle udienze delli 6, 17, 24 e 31 gennaio e 3, 10 e 24 febbraio 1907, si è degnato di accordare il sovrano *exequatur* ai signori:

Hansen Teodoro, console generale di Russia in Genova.
Ali Riza Bey, console di Turchia in Ancona.
Velez y Corrales Giuseppe, console generale di Spagna in Genova.
Van de Rivière J. J., console dei Paesi Bassi in Napoli.
Moglia Giovanni, vice console dell'Uruguay in Napoli.
Morotti Ettore, id. id. in Milano.
Alvarez Calderón, console generale del Perù in Genova.
Bonarelli Guglielmo, console del Chili in Ancona.
Azevedo Aloisio, id. del Brasile in Napoli.
Callorda Bernardo, id. dell'Uruguay in Milano.
Ringler Ulisse, id. di Norvegia in Venezia.
Vollo Ettore, id. dell'Uruguay in Napoli.
Von Herff Francesco, console generale di Germania in Genova.
Breiter Giovanni, console di Germania in Milano.
Berner Emanuele, vice console di Svizzera in Napoli.

In data 19 e 22 gennaio e 3, 8 e 23 febbraio 1907, è stato concesso l'*exequatur* ministeriale ai signori:

Cacciola Salvatore, vice console della Gran Bretagna in Taormina.
Aurbacher Alfonso, id. di Norvegia in Cagliari.
Corrales Alfredo, id. di Spagna in Palermo.
Garcia Velez Mario, console di Cuba in Genova.
Ringler Ulisse Guido, vice console di Norvegia in Venezia.
Amodio Antonio, id. di Russia in Torre Annunziata.
Revelli Alberto Antonio, id. di Francia in Spezia.
De Angelis Romeo, id. di Spagna in Porto d'Anzio.

...nale dipendente:

Personale dell'Amministrazione centrale.

1ª categoria.

Con R. decreto del 29 novembre 1906.

Lago Mario, vice console di 2ª classe, nominato vice segretario nel personale di 1ª categoria dell'Amministrazione centrale, dal 1° dicembre 1906.

3ª categoria.

Con R. decreto del 23 dicembre 1906:

De Angioli cav. Eugenio, archivista capo, collocato a riposo, dietro sua domanda e per comprovati motivi di salute, ed ammesso a far valere i suoi titoli alla pensione, dal 1° gennaio 1907.

Con R. decreto del 31 gennaio 1907:

Benetti cav. Carlo, archivista di 1ª classe, promosso archivista capo.

Con R. decreto del 6 gennaio 1907:

Gallingani cav. Augusto, archivista di 2ª classe, promosso archivista di 1ª classe.

Sormani cav. Gilberto, archivista di 3ª classe, promosso archivista di 2ª classe.

Giusto Gregorio, ufficiale d'ordine di 2ª classe, promosso ufficiale d'ordine di 1ª classe.

Comotti Ernesto, ufficiale d'ordine di 3ª classe, promosso ufficiale d'ordine di 2ª classe.

Personale diplomatico.

Con R. decreto del 20 gennaio 1907:

Lanza S. E. conte Carlo, senatore del Regno, tenente generale, già inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 1ª classe con credenziali di ambasciatore a riposo, conservatogli, a titolo onorifico, il rango e le prerogative di Regio ambasciatore.

Con R. decreto del 17 gennaio 1907:

Calvi di Bergolo conte Giorgio, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2ª classe, promosso inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 1ª classe.

Melegari conte Giulio, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2ª classe, promosso inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 1ª classe.

Bottaro Costa conte Francesco, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2ª classe, promosso inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 1ª classe.

Con R. decreto del 20 gennaio 1907:

Gallina conte Giovanni, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2ª classe a disposizione del ministero, destinato a Tokio con credenziali di ambasciatore straordinario e plenipotenziario.

Cucchi Boasso cav. Fausto, consigliere di legazione, promosso inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2ª classe.

Con R. decreto del 24 gennaio 1907:

Salvago Raggi marchese Giuseppe, consigliere di legazione, nominato, dal 25 marzo 1907, governatore civile della Colonia Eritrea con le relative competenze di rango e di assegni, conservando il suo posto di anzianità nel ruolo diplomatico a cui appartiene.

Con R. decreto del 30 dicembre 1906:

Paolucci de Calboli (dei marchesi) conte Raniero, segretario di legazione di 1ª classe, promosso consigliere di legazione dal 1° gennaio 1907.

Sacerdoti Vittorio, conte di Carrobio, segretario di legazione di 2ª classe, promosso segretario di legazione di 1ª classe dal 1° gennaio 1907.

Catalani Giuseppe, addetto di legazione, nominato segretario di legazione di 2ª classe dal 1° gennaio 1907.

Con decreto Ministeriale del 18 gennaio 1907:

Brambilla Giuseppe, addetto di legazione a Londra, trasferito a Berlino.

Personale consolare di 1ª categoria.

Con R. decreto del 7 febbraio 1907:

Bottesini comm. Archimede, console generale di 2ª classe, promosso console generale di 1ª classe.

Con R. decreto del 20 gennaio 1907:

Milleliro comm. Giorgio, console generale di 2ª classe a Gianina, collocato a disposizione del ministero.

(Continua)

MINISTERO D'AGRICOLTUTA, IND. E COMMERCIO

Direzione Generale dell'Agricoltura

Ispettorato zootecnico

Decreto ministeriale che approva l'elenco dei laboratorî chimici ai quali, durante l'anno 1907, devono essere spediti, per le analisi e gli assaggi, i campioni di burro prelevati dagli ufficiali sanitari comunali e dagli agenti doganali.

IL MINISTRO
D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti gli articoli 9 e 11 del regolamento, approvato con R. decreto del 10 settembre 1895 per l'applicazione della legge 19 luglio 1894, n. 356, che stabilisce le norme dirette ad impedire le frodi nel commercio del burro e disciplina la vendita del burro artificiale;

Decreta:

Articolo unico.

Ai laboratorî chimici, indicati nel qui unito elenco con le rispettive circoscrizioni, devono, durante l'anno 1907, essere spediti, per le analisi e gli assaggi, i campioni di burro prelevati dagli ufficiali sanitari comunali e dagli agenti doganali.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1907.

Per il ministro
SANARELLI.

Elenco e circoscrizione dei laboratorî chimici, ai quali si devono spedire, durante l'anno 1907, i campioni di burro, che saranno prelevati dagli ufficiali sanitari comunali e dagli agenti doganali, in conformità alle disposizioni degli articoli 9 e 11 del regolamento, approvato con R. decreto del dì 10 settembre 1905.

1. Laboratorio chimico municipale di Cuneo, o quello chimico della R. scuola di viticoltura e di enologia di Alba, per i comuni della provincia di Cuneo.

2. Laboratorio della R. stazione agraria sperimentale di Torino, o quello chimico municipale di Torino, per i comuni delle provincie di Torino e di Alessandria.

3. Laboratorio chimico della R. scuola superiore di agricoltura

in Milano, o della stazione agraria sperimentale di Milano, o quello chimico municipale di Milano, per i comuni delle provincie di Milano (esclusi quelli del circondario di Lodi), di Novara, Como e Sondrio.

4. Laboratorio della R. stazione sperimentale di caseificio in Lodi, per i comuni del circondario di Lodi (Milano), e per quelli della provincia di Cremona.

5. Laboratorio chimico municipale di Pavia, per i comuni della provincia di Pavia, esclusi quelli del circondario di Voghera.

6. Laboratorio di chimica agraria presso la R. scuola pratica di agricoltura in Voghera, per i comuni del circondario di Voghera.

7. Laboratorio della R. scuola pratica di agricoltura di Brescia, per i comuni della provincia di Brescia.

8. Lanoratorio chimico municipale di Bergamo, per i comuni della provincia di Bergamo.

9. Laboratorio chimico municipale di Mantova, per i comuni della provincia di Mantova.

10. Laboratorio chimico municipale di Verona, per i comuni della provincia di Verona.

11. Laboratorio chimico della R. scuola di viticoltura ed enologia di Conegliano (Treviso), o quello chimico municipale di Treviso, per i comuni delle provincie di Belluno e Treviso.

12. Laboratorio chimico municipale di Vicenza, per i comuni della provincia di Vicenza.

13. Laboratorio chimico municipale di Venezia, per i comuni della provincia di Venezia.

14. Laboratorio chimico della R. stazione sperimentale agraria di Udine, per i comuni della provincia di Udine.

15. Laboratorio chimico municipale di Padova, per i comuni della provincia di Padova.

16. Laboratorio chimico municipale di Piacenza, per i comuni della provincia di Piacenza.

17. Laboratoratorio chimico della R. Scuola di zootecnia e caseificio di Reggio Emilia, per i comuni della provincia di Reggio Emilia.

18. Laboratorio chimico municipale di Genova, per i comuni delle provincie di Porto Maurizio e per quelli della provincia di Genova, eccettuato il circondario di Spezia.

19. Laboratorio chimico municipale di Spezia, per i comuni del circondario di Spezia e per quelli della provincia di Massa e Carrara.

20. Laboratorio chimico agrario provinciale di Parma, per i comuni della provincia di Parma.

21. Laboratorio chimico della R. stazione sperimentale agraria di Modena, per i comuni della provincia di Modena.

22. Laboratorio chimico municipale di Bologna, o quello di chimica agraria, annesso al R. istituto tecnico di Bologna, per i comuni della provincia di Bologna.

23. Laboratorio chimico municipale di Ferrara, per i comuni delle provincie di Ferrara e Rovigo.

24. Laboratorio chimico municipale di Faenza, per i comuni della provincia di Ravenna.

25. Laboratorio della R. stazione sperimentale agraria di Forlì, per i comuni della provincia di Forlì.

26. R. laboratorio di chimica agraria di Pesaro, per i comuni della provincia di Pesaro.

27. Laboratorio chimico municipale di Ancona, per i comuni delle provincie di Ancona, Macerata ed Ascoli Piceno.

28. R. laboratorio di chimica agraria in Perugia, o quello chimico municipale di Perugia, per i comuni della provincia di Perugia.

29. Laboratorio chimico municipale di Lucca, per i comuni della provincia di Lucca.

30. R. laboratorio di chimica agraria della R. Università di Pisa, o quello chimico municipale di Pisa, per i comuni della provincia di Pisa.

31. Laboratorio chimico municipale di ... delle provincie di Arezzo e Firenze.

32. Laboratorio chimico municipale di Livorno, per i comuni della provincia di Livorno.

33. Laboratorio di chimica agraria di Siena, o quello chimico municipale di Siena, per i comuni delle provincie di Siena e Grosseto.

34. Laboratorio della R. stazione sperimentale agraria di Rom[a] o quello chimico municipale di Roma, per i comuni delle pro[vin]cie di Teramo, Chieti, Aquila e Roma (meno il circondario [di] Viterbo).

35. Laboratorio chimico municipale di Viterbo, per i comuni d[el] circondario di Viterbo.

36. Laboratorio della R. scuola di olivicoltura ed oleificio [d]i Bari, o quello chimico municipale di Bari, o quello chimico dell[a] R. scuola pratica di agricoltura in Cerignola, per i comuni del[le] provincie di Bari e Foggia.

37. Laboratorio chimico municipale di Lecce, per i comuni della provincia di Lecce.

38. Laboratorio di chimica agraria della R. scuola superiore [di] agricoltura di Portici, o quello chimico municipale di Napoli, p[er] i comuni delle provincie di Napoli, Caserta, Salerno, Potenza, Cosenza e Campobasso.

39. Laboratorio chimico della R. scuola di viticoltura e di enologia di Avellino, per i comuni delle provincie di Avellino e Benevento.

40. Laboratorio chimico municipale di Messina, per i comuni delle provincie di Catanzaro, Reggio Calabria e Messina.

41. Laboratorio della R. stazione agraria sperimentale di Palermo, o quello chimico municipale di Palermo, per i comuni delle provincie di Palermo, Girgenti e Caltanissetta.

42. Laboratorio chimico municipale di Catania, per i comun[i] delle provincie di Catania e Siracusa.

43. Laboratorio chimico municipale di Trapani, per i comuni della provincia di Trapani.

44. Laboratorio chimico municipale di Sassari, per i comuni della provincia di Sassari.

45. Laboratorio chimico municipale di Cagliari, per i comuni della provincia di Cagliari.

Roma, addì 12 marzo 1907.

Per il ministro
SANARELLI.

Notificazioni.

Con decreto del 17 marzo 1907, il ministro d'agricoltura, industria e commercio, vista la deliberazione delle Deputazioni provinciali di Vicenza e di Udine, ha imposto i provvedimenti curativi delle piante infette dalla *diaspis pentagona* nel comune di Novale (Vicenza) e in quello di Tricesimo (Udine).

Con R. decreto del 14 febbraio 1907, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo, è stata convalidata l'accettazione fatta dalla Società di mutuo soccorso di Montecarotto, in provincia di Ancona, del lascito ad essa pervenuto dal sig. Vincenzo Dionisi-Vici, con testamento olografo del 1° marzo 1899, depositato e pubblicato il dì 8 ferraio 1901, presso il notaio Luigi Salatucci e registrato in Arcevia il 9 dello stesso mese, al n. 233, e consistente in un terreno con casa colonica posto in Montecarotto in contrada San Pietro, della superficie di ettari 10.80 e dell'estimo di L. 2278.88, più due appezzamenti di terreno posti nel comune di Serra dei Conti, in contrada Fornetto, della superficie di ettari 1.42.20 e dell'estimo di L. 184.02.

Con R. decreto del 14 febbraio c. a., registrato alla Corte dei conti il 1° marzo corrente, la Società di mutuo soccorso fra gli operai di Castelnuovo di Sotto, in provincia di Reggio Emilia, è

stata autorizzata ad accettare il legato di L. 200 disposto a suo favore dal defunto cav. dott. Luigi Zatti, con testamento olografo del 6 aprile 1898, ricevuto e pubblicato dal notaio Anselmo Soliani, con suo atto 22 febbraio 1906, n. 1790, in Guastalla e registrato il 3 marzo successivo, al n. 610, foglio 11, vol. 65.

Con R. decreto del 14 febbraio 1906, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo corrente, la Società generale di mutuo soccorso degli operai di Pavia è stata autorizzata ad accettare il legato di L. 5000, disposto a suo favore dal cav. avv. Giuseppe Dapelli, defunto il 17 ottobre 1905, con testamento olografo del 22 settembre 1901, depositato negli atti del notaio Ganassini, giusta verbale 24 ottobre 1905 e registrato a Pavia il 3 di novembre successivo al n. 305.

Con decreto del 18 marzo 1907, sono accettate le dimissioni della Commissione consorziale di Mesagne e l'Amministrazione del consorzio è affidata al signor Flaminio Caponegra quale delegato straordinario

L'amministrazione straordinaria avrà termine col giorno 10 settembre 1907, ma s'intenderà prorogata fino al giorno della definitiva costituzione della nuova Commissione consorziale.

La convocazione dell'assemblea consorziale per provvedere alla elezione della nuova Commissione, è fissata pel giorno 10 settembre 1907.

Non riuscendo valida l'assemblea in prima convocazione, la seconda avrà luogo il giorno 24 dello stesso mese.

Il prefetto della provincia di Lecce è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro *(Divisione portafoglio)*

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 20 marzo, in lire 100.04.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

19 marzo 1907.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*.	102 78 62	100 91 62	101.98 05
3 1/2 % *netto*.	101.99 79	100.24 79	101.24 38
3 % *lordo*....	71.25 —	70 05 —	70.12 97

Parte non Ufficiale

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì, 19 marzo 1907

Presidenza del presidente CANONICO.

La seduta è aperta alle ore 15.

ARRIVABENE, segretario. Dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Approvazione di disegni di legge.

ARRIVABENE, segretario. Dà lettura dei seguenti disegni di legge che sono approvati senza discussione:

Disposizioni per la leva sui nati nel 1887 (N. 495);

Autorizzazione al Governo di anticipare le somme occorrenti per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza diretti ad arrestare il movimento delle frane (N. 502).

Discussione del disegno di legge: « Ruoli organici del personale civile insegnante della R. Accademia navale e della R. scuola macchinisti (N. 450).

ARRIVABENE, segretario, ne dà lettura.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione.

MIRABELLO, ministro della marina. Fa alcune osservazioni in merito all'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale, col quale si raccomanda al ministro di provvedere all'insegnamento morale degli allievi dell'Accademia navale.

Confuta alcune delle osservazioni fatte dal relatore nella sua relazione, ricordando e commentando la discussione avvenuta nell'altro ramo del Parlamento su questo stesso disegno di legge.

Afferma che all'istruzione morale nell'Accademia navale provvedono continuamente gli ufficiali preposti all'educazione degli allievi, con ammonimenti e coll'esempio, e dice che un insegnamento di etica militare, impartito da un insegnante speciale, è inutile, poichè l'insegnamento morale, così come è dato oggi, è degno di ogni lode. Accenna ai buoni e commendevoli risultati che da tale insegnamento si sono ottenuti, e ricorda gli atti di sacrificio e di eroismo compiuti negli ultimi anni da parecchi ufficiali della R. marina, nei quali è altissimo il sentimento del dovere, della moralità, della disciplina.

Prega pertanto il relatore e l'Ufficio centrale di ritirare l'ordine del giorno; accetterebbe solo una raccomandazione (Bene).

BAVA-BECCARIS, relatore. È lieto di aver dato occasione al ministro della marina di ricordare atti gloriosi della marina militare italiana; e tiene a dichiarare che l'Ufficio centrale, nel proporre il suo ordine del giorno, non aveva alcun dubbio che alto fosse il morale della marina italiana.

Solo di fronte all'odierna propaganda di principî antipatriottici deleteri, voleva rafforzare l'insegnamento della morale al fine che il veleno di quei principî non fosse assorbito dai giovani aspiranti alla carriera della marina.

Egli crede che l'istruzione dell'ufficiale non possa bastare, nè supplire un completo insegnamento di etica militare, alla quale è anche efficace cooperatore il fascino della parola.

Ma poichè il ministro ha assicurato che l'insegnamento della morale è impartito con intensità ed efficacia nell'Accademia, l'Ufficio centrale non ha difficoltà di ritirare l'ordine del giorno proposto.

MIRABELLO, ministro della marina. Ripete non essere sua opinione che i sentimenti morali, specialmente in quanto riguardano i doveri militari, si istillino meglio con l'insegnamento che inculcandoli nei giovani praticamente, quando si presenti l'occasione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione.

L'articolo unico del progetto di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto, dei progetti di legge ieri ed oggi approvati per alzata e seduta.

TAVERNA, segretario. Fa l'appello nominale.

Si lasciano le urne aperte.

Discussione del progetto di legge: « Alienazione di navi ed acquisto di carbone » (N. 445).

ARRIVABENE, segretario. Dà lettura del progetto di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

VACCHELLI. Fa rilevare che il ministro, per far fronte alla spesa di cui tratta il progetto di legge, fa assegnamento anche sulla somma di L. 1,700,000 da prelevarsi dall'avanzo accertato col conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1905-906.

Ricorda che per la vigente legge di contabilità l'avanzo od il disavanzo di un esercizio finanziario viene, alla chiusura di questo, trasportato nei conti del tesoro e far parte della situazione del tesoro.

Il ministro, per valersi dell'avanzo di L. 1,700,000, deve prelevarlo dal fondo di cassa esistente e portarlo in entrata nella competenza dell'esercizio.

Dimostra come questa operazione non solo non sia necessaria, ma inauguri un sistema che fa apparire un avanzo di competenza che non esiste; sistema contrario alla legge di contabilità la quale indica quali cifre debbano essere inscritte in entrata.

Aggiunge che così si offende la sincerità del bilancio e non si fa bene neanche politicamente, perchè, quando si portano avanzi rilevanti, si acuiscono gli appetiti.

Egli quindi vorrebbe che il metodo nuovo, ora impiegato, rimanesse come transitorio e non si adottasse in altre occasioni allo scopo di fare comparire un avanzo maggiore di quello effettivo.

Conclude che egli desidererebbe poi che venissero eliminati i grossi avanzi, destinandoli al pagamento del capitale e degli interessi dei debiti redimibili ed a concorrere nelle spese necessarie per il buon assetto delle ferrovie dello Stato.

Si provvederebbe con tale indirizzo a rafforzare insieme la solidità del bilancio ed il credito dello Stato.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Dice che la questione sollevata dal senatore Vacchelli, che, cioè, non sia corretto il metodo, seguito in questo ed in altri progetti di legge, per provvedere alle spese straordinarie, è stata discussa non solo in seno alla Commissione di finanze, ma anche nella Giunta pel bilancio alla Camera dei deputati.

Ora, coloro che nell'altro ramo del Parlamento sostennero la stessa tesi del senatore Vacchelli, vi hanno poi dovuto rinunciare, avendo riconosciuto la severità e la correttezza del metodo, che rimane nelle più strette norme costituzionali.

Rileva come la tesi del senatore Vacchelli porterebbe a questo, che non si possano spendere i denari che si hanno, ma quelli che si spera d'avere.

Il senatore Vacchelli chiama il metodo del Governo nuovo, e l'oratore dice che è nuovo fortunatamente, perchè prima il bilancio non presentava avanzi.

Dimostra poi come non sia esatto il dire che si fanno apparire artificialmente più alti gli avanzi del bilancio.

Concludendo, non crede che, seguendo il sistema ora iniziato per provvedere alle spese straordinarie, si vada incontro ad alcun pericolo, come teme il senatore Vacchelli.

FINALI, presidente della Commissione di finanze. Gli duole di dissentire dal presidente del Consiglio, il quale ha messo il suo nome sotto una legge che tende ad impedire che le spese di un esercizio vadano a carico di un altro...

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Erano tempi di disavanzo!

FINALI, presidente della Commissione di finanze. Ma il vero è sempre vero, qualunque siano le condizioni della finanza.

Dice che la Commissione di finanze non ha emesso alcun voto sulla questione, nè egli sa quale sarebbe stato, se un voto avesse dovuto emettere. Essa decise di proporre l'approvazione di questo disegno di legge e dell'altro riguardante la costruzione di un secondo bacino di carenaggio a Taranto, in seguito alle spiegazioni avute dal ministro della marina, e perchè in fondo il bilancio dello Stato non vi perde nulla.

Si tratta di una questione di metodo. Crede che il principio di contabilità più serio sia quello della distinzione assoluta fra i bilanci vei vari esercizi finanziari.

Ricorda le disposizioni della legge di contabilità sulle materie di bilancio, e dimostra che, secondo il concetto di tali disposizioni, la spesa per l'acquisto di carbone e quella per la costruzione del secondo bacino di carenaggio a Taranto, non si possono dire spese dell'esercizio 1906-907.

Espone poi il concetto del ministro delle finanze al riguardo, e dice che non trova plausibile il suo metodo.

Concludendo dichiara che la Commissione di finanza non ha creduto di fare alcuna proposta per non ritardare l'approvazione del disegno di legge, e che la questione nell'opinione della Commissione di finanze non è ancora risoluta, ma probabilmente questa vi ritornerà sopra in altra occasione.

VACCHELLI. Replica brevemente, insistendo nella tesi da lui sostenuta.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Fa rilevare che nessuna confusione di esercizi può derivare dal metodo col quale il Governo provvede alle spese straordinarie; mentre invece tale confusione avverrebbe se il Governo amministrasse somme di un esercizio a favore di un altro.

Il Governo non fa altro che, in seguito ad una legge speciale votata dal Parlamento, provvedere a certe spese coi fondi che sono in cassa.

Dimostra poi che non ora, ma in passato, si cercava di far apparire minore il disavanzo, iscrivendo con disposizioni legislative le spese nei conti consuntivi precedenti, e nascondendo così le condizioni della finanza.

Sarà lieto in altra occasione di discutere a fondo questa questione; intanto ringrazia la Commissione di finanze che ha proposto al Senato l'approvazione del disegno di legge.

BETTONI. Desidera sapere se alcune delle navi da alienarsi non possano servire, quando siano armate con artiglierie moderne, come forti di sbarramento in alcuni dei porti più importanti.

Raccomanda che si venga quanto prima all'alienazione, perchè ora il mercato dei metalli è favorevole, e che la vendita non si faccia per contratti di trasformazione, che sono esiziali all'erario.

Non entra nella questione del metodo per provvedere alle spese straordinarie, ma domanda se queste spese speciali si dovranno rinnovare frequentemente, e se il ministro della marina possa dichiarare di avere un bilancio abbastanza largo, tale da non imporre altri sacrifizi.

MIRABELLO, ministro della marina. Dice che le navi da alienarsi non potrebbero, sia per le spese occorrenti a provvedere le artiglierie, sia perchè non riuscirebbero un efficace strumento di difesa, servire come forti di sbarramento nei porti o lungo le coste.

Accetta la raccomandazione di sollecitare la vendita delle navi e di non farla con contratti di trasformazione, che egli, del resto, non ha mai usato.

Non crede che sia questa la sede opportuna per fare alcune dichiarazioni relativamente al bilancio della marina; ma dichiara che la spesa chiesta col progetto di legge assicura uno *stock* di carbone sufficiente ai bisogni della mobilizzazione della flotta, ed osserva che con l'ampliamento delle forze navali cresce anche il consumo del carbone.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Senza discussione si approvano i 4 articoli del progetto e le tre tabelle.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

Si procede alla numerazione dei voti.

Discussione del disegno di legge: « Costruzione di un secondo bacino di carenaggio nel R. Arsenale di Taranto » (N. 446).

ARRIVABENE, segretario. Ne dà lettura.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

BORGATTA. Desidera sapere dal ministro se il nuovo bacino di carenaggio potrà sorgere vicino a quello già esistente, ovvero in altra località.

MIRABELLO, ministro della marina. La questione dell'ubicazione del nuovo bacino è stata diligentemente studiata dal Ministero della marina.

Giusta un antico progetto il secondo bacino doveva sorgere lontano dal bacino attuale. Ma in seguito ad ulteriori studi, il Ministero ha nominato una Commissione, di cui fanno parte anche due ingegneri dei lavori pubblici, con incarico di riferire sulla questione dell'ubicazione. La decisione quindi dipenderà dalle conclusioni di questa Commissione.

BORGATTA. Ringrazia il ministro e si augura che la questione sia ben risoluta nell'interesse della marina. Certo sarebbe desiderabile che per ragioni tecniche ed economiche il nuovo bacino sorgesse vicino a quello esistente.

MIRABELLO, ministro della marina. Non può dare all'on. Borgatta altra risposta di quella già data, perchè, ripete, la Commissione non ha ancora presentato il risultato dei suoi studi.

La discussione generale è chiusa; senza discussione si approvano i due articoli del disegno di legge.

Approvazione di disegni di legge.

ARRIVABENE e MELODIA, segretari, danno successivamente lettura dei seguenti disegni di legge, che sono approvati senza discussione:

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1906-907 durante il periodo delle vacanze parlamentari dal 15 luglio al 26 novembre 1906 (N. 455);

Organico dei veterinari governativi di confine e di porto (N. 340);

Tombola telegrafica a favore dell'erigendo civico ospedale di Correggio (N. 468);

Modificazioni al ruolo organico della R. scuola mineraria di Caltanissetta (N. 453).

Presentazione di un disegno di legge.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. A nome del ministro del tesoro, presenta il disegno di legge:

Aumento di dotazione per la Camera dei deputati per l'esercizio finanziario 1906-907.

Discussione del disegno di legge: « Estensione agli impiegati delle Amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza della legge 6 marzo 1904, n. 88 » (N. 439).

ARRIVABENE, segretario. Dà lettura del disegno di legge.

PATERNOSTRO, relatore. Riferisce su di una petizione del presidente del Consiglio direttivo dell'Associazione nazionale fra insegnanti di istituti pareggiati, con la quale si esprime il voto che in questa legge siano inclusi anche gl' insegnanti secondari dipendenti da istituzioni pubbliche di istruzione, chiedendo che sia analogamente emendato il progetto.

L'Ufficio centrale, considerato che il presente disegno di legge non è la sede opportuna di questa materia, propone che la petizione sia rinviata al ministro competente.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell' interno. Accetta l'invio della petizione al Ministero, ed assicura che ne farà argomento di studio.

La proposta del relatore è approvata.

La discussione generale è chiusa.

I sette articoli del progetto di legge sono approvati senza discussione.

Rinvio della discussione di progetti di legge.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Per l'assenza del ministro del tesoro, propone, e il Senato consente, di rinviare alla ripresa dei lavori parlamentari la discussione dei due disegni di legge relativi ai rendiconti generali consuntivi dell'Amministrazione dello Stato per gli esercizi finanziari 1901-902 1902-903.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Costituzione dei Consorzi per la difesa della viticoltura contro la fillossera:

Votanti	81
Favorevoli	74
Contrari	7

(Il Senato approva)

Disposizioni per la leva sui nati nel 1887:

Votanti	81
Favorevoli	77
Contrari	4

(Il Senato approva).

Autorizzazione al Governo di anticipare le somme occorrenti per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza diretti ad arrestare il movimento delle frane:

Votanti	81
Favorevoli	75
Contrari	6

(Il Senato approva).

Ruoli organici del personale civile insegnante della R. accademia navale e della R. scuola macchinisti:

Votanti	81
Favorevoli	68
Contrari	13

(Il Senato approva).

La seduta termina alle ore 17.30.

DIARIO ESTERO

Stolypine, presidente del Consiglio dei ministri russo, ha pronunciato ieri alla Duma il discorso-programma del Governo, che è di capitale importanza (vedi telegrammi) e che sarà certo oggetto dei commenti di tutta la stampa estera; però avremo campo di ritornare in argomento. Oggi constatiamo, con senso di vera compiacenza, che il Governo russo si mostra inclino a riforme di vera e sana costituzione liberale, destinate a ridare la calma e la pace alla Russia.

Il *Daily Telegraph* riceve intanto da Pietroburgo notizie di gravi turbolenze e di preparativi rivoluzionari.

« Crescono, egli dice, in modo inquietante i sintomi del malcontento in tutto l'Impero. Dalle provincie giungono notizie di disordini manifestatisi nei distretti rurali ed industriali, come pure di preparativi rivoltosi nelle Università, nelle scuole superiori e negli opifici.

« L'agitazione rivoluzionaria e gli orrori della repressione hanno fatto degli studenti, degli operai, dei contadini, dei ferrovieri, degli impiegati postali, altrettanti nemici irreconciliabili del regime attuale. Ora tutti questi elementi rivoluzionari tentano di organiz-

zare un'azione comune in vari punti dell'Impero. Così è stata discussa la convenienza di proclamare lo sciopero dei ferrovieri e degl'impiegati postali, ma non si è raggiunto l'accordo, perchè mentre i primi sono favorevoli alla cessazione del lavoro, i secondi non convengono per ora sull'opportunità di essa.

« Tra gli argomenti che sono stati addotti in contrario vi è quello dei danni gravissimi subìti per l'ultimo sciopero generale, in cui 1890 locomotive furono distrutte in parte per mezzo di esplosivi ed in parte per l'intenso gelo delle linee siberiane dove erano state abbandonate. Le conseguenze di tale disastro sono state innumeravoli e tutte sono ricadute sulla popolazione operaia: infatti grandi quantità di grano marciscono nelle stazioni per mancanza di convogli, e parecchie fabbriche sono nella impossibilità di consegnare le merci già vendute e di seguitare nella produzione, sia per mancanza di capitali immobilizzati nelle merci giacenti in magazzino, sia per mancanza di carbone, che resta inutilizzato in grande quantità sulle linee meridionali ».

Il *Daily Telegraph* prosegue nelle sue informazioni enumerando una lunga serie di episodi che dimostrano la situazione sotto un aspetto davvero desolante.

* * *

Un curioso processo è stato iniziato contro tutti i deputati socialisti del Reichstag; ecco come la notizia viene telegrafata da Berlino:

« Si annuncia che il giudice istruttore del tribunale di Berlino sta istruendo un processo contro tutta la frazione socialista del Reichssang presa in blocco. Il reato commesso sarebbe il seguente: Giorni or sono alcuni deputati socialisti annunziarono al direttore degli uffici del Reichstag che secondo l'uso invalso avrebbero convocato, durante la prossima adunanza del gruppo, un certo numero di amici estranei alla Camera, in una sala di questa. Il direttore non ebbe alcuna obbiezione da fare; ora si dice invece che il Governo abbia assodato che in quella sala si adunarono per due giorni consecutivi, insieme ai membri del Reichstag, i redattori-delegati dei principali giornali socialisti, per discutere, secondo l'ordine del giorno fissato, questioni riguardanti la tattica della stampa di partito. I delegati erano 50, e insieme con i deputati, l'adunanza era di 90 persone ».

« Il Governo ha denunciato l'affare alla procura, che ha ritenuto non doversi considerare l'adunanza come privata, ma come vera e propria riunione, in cui si discussero affari di pubblico interesse; quindi sottoposta agli articoli 1 e 12 della legge sulle associazioni che prescrive che tali adunanze debbano essere pubbliche e denunciate precedentemente alla polizia e debbano cadere sotto la sorveglianza di questa.

« Che la riunione si sia tenuta nel Reichstag, secondo l'autorità, non conta; quindi i deputati socialisti sono chiamati a rispondere della violazione degli articoli suddetti, punibile con una multa da 15 fino a 150 marchi, o con l'arresto da otto giorni fino a sei settimane. Inoltre sarebbe passibile di egual multa chi per tale adunaza concede il locale: ma il direttore del Reichstag vien messo fuori di causa perchè si è ammesso senz'altro la sua buona fede. Oltre gli organizzatori, sono passibili della stessa multa anche tutti coloro che nell'adunanza parlarono o coprirono le funzioni di presidente e di segretario ».

* * *

Da Londra giungono telegrammi sulla situazione parlamentare inglese, i quali vorrebbero dimostrare che la posizione di Bannermann è scossa.

Coll'avvicinarsi della conferenza dell'Aia, sembra trionfare la politica pacifica del Governo inglese. La riduzione degli armamenti inaugurata dall'Inghilterra sembra spianare la strada alla conferenza stessa. Tuttavia il primo ministro Campbell-Bannermann che della conferenza è stato si può dire il padrino, non è più in così salda posizione come pochi mesi or sono. Stamane parecchi giornali conservatori lo fanno notare con compiacenza e raccolgono la voce delle sue future dimissioni.

Le ultime discussioni alla Camera dei comuni, specialmente quella sul suffragio femminile e quella sulle spese militari, hanno lasciato scorgere la compagine del Ministero che rappresenta nel suo seno tutte le gradazioni politiche. I dissensi, che apparivano già da qualche tempo nel seno del Gabinetto, ora diventano più gravi. Si dice che il primo ministro abbia dichiarato che si ritirerà l'anno prossimo dal governo. Per quanto questo termine sia ancora lontano, la cosa non desta minor impressione. In Inghilterra i convulsivi sistemi politici di altre nazioni sono sconosciati. Un mutamento di Ministero è quasi sempre preparato di lunga mano e come voluto dalla forza delle cose.

Nei circoli liberali la dichiarazione del primo ministro ha prodotto viva agitazione e si comincia a pensare al futuro successore. Il ministro degli affari esteri, Grey, ed il cancelliere dello scacchiere Asquith sarebbero gli uomini più adatti all'uopo. Ma nel partito liberale, in cui predomina l'elemento ultra-democratico, è difficile che essi trovino buona accoglienza. I due ministri che rappresentano l'estrema sinistra democratica Lloyd-George a John Burns, si sono attirati le antipatie generali con le loro ardite idee di riforme specialmente per quanto riguarda l'imposta di ricchezza mobile.

Il progetto di riforma dell'esercito presentato dal ministro della guerra, Haldane, è un altro elemento di discordia in seno al Gabinetto e probabilmente non diverrà mai legge. In questo caso il ministro Haldane, che fu quasi forzato dal Campbell-Bannermann ad occuparsi di questo progetto, certamente si dimetterà. Anche il ministro delle colonie Elgin ha perduto ogni popolarità ed è avversato da quasi tutti i membri del partito liberale, compresi i suoi colleghi del governo. Il solo ministro liberale, sul cui nome potrebbero raccogliersi le simpatie del partito, è l'ex-ministro dell'istruzione Birrel, abbastanza radicale per soddisfare le frazioni avanzate e che ha un passato politico che affida della sua serietà.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re ha ricevuto ieri una rappresentanza della città di Catania, che lo invitò ad onorare di sua augusta presenza l'inaugurazione dell'Esposizione agraria colà organizzata.

Sua Maestà gradì sentitamente l'invito e s'intrattenne affabilmente con tutti i componenti la Commissione.

All'Associazione della stampa, venerdì prossimo 22 corrente, alle ore 21.30, il prof. John Morris-Moore terrà un conferenza su *Carlo Goldoni.*

Servizio ferroviario. — A datare da ieri, 19, ed a cominciare col treno 1670 è stato riattivato al pubblico servizio il tratto fra le stazioni di Cansano e Campo di Giove sulla linea Sulmona-Isernia effettuandovisi tutti i treni ordinari, meno la coppia dei diretti nn. 85 e 86 che restano, tuttora, sospesi.

Beneficenza. — A Poggibonsi è morto il cav. Fortunato Brizzi che ha lasciato erede universale di tutto il suo patrimonio, che si calcola a più di mezzo milione, l'ospedale locale.

Il Brizzi, vecchio superstite delle patrie battaglie combattute fra le camicie rosse, era notissimo per la sua carità illuminata. Qualche anno fa regalò i terreni per la fondazione d'un asilo infantile, e per un nuovo cimitero. Beneficò sempre l'istituto ospedaliero a cui legò morendo il cospicuo suo patrimonio.

Marina militare. — La R. nave *Curtatone* è giunta a Zea.

Marina mercantile. — Il 18 giunsero a Buenos Aires il *Florida*, del Lloyd italiano, ed a Genova, proveniente da New York, il *Luisiana*, della stessa Società.

ESTERO.

Un lutto nella scienza. — A Parigi, come laconicamente annunziava un telegramma di ieri l'altro, moriva il celebre chimico Marcellino Pietro Eugenio Berthelot. Con lui scompare una delle più fulgenti figure di scienziato del secolo decorso.

Nato a Parigi il 25 ottobre 1827, figlio di un medico, Marcelin Berthelot entrò al liceo Henri IV e mostrò fino da allora una attitudine notevole agli studi più vari, scientifici, storici e filosofici.

Prima preparatore del corso di chimica al collegio di Francia, poi professore di chimica organica alla scuola superiore di farmacia e successivamente della stessa materia al collegio di Francia, con una cattedra creata appositamente per lui, il sig. Berthelot fu eletto membro dell'Accademia di medicina nel 1863, dell'Accademia delle scienze (sezione di fisica) nel 1873, del Consiglio superiore delle Belle arti nel 1876.

Era inoltre membro di moltissime Società scientifiche, tanto in Francia che all'estero.

Numerose, altamente importanti sono le scoperte scientifiche del Berthelot connesse alle dottrine che egli professava e che si raggruppano intorno a due idee fondamentali: la sintesi organica e lo studio delle leggi della meccanica chimica, che presiedono a questa sintesi, come pure all'insieme delle trasformazioni. E le sue scoperte riguardano infatti principalmente la termochimica e la meccanica chimica.

Nel 1870, durante l'assedio di Parigi, egli diede il suo concorso patriottico alla difesa della capitale presiedendo e dirigendo il Comitato scientifico di difesa, e in ragione dei servigi da lui resi durante l'assedio, egli ottenne a Parigi, alle elezioni generali del febbraio 1871, 30,913 voti senza essersi portato candidato.

Nel luglio 1881 fu eletto senatore inamovibile; e in tale qualità contribuì nell'elaborazione di varie leggi relative all'insegnamento. Dal dicembre 1886 al 30 maggio 1887 fu ministro della istruzione nel Gabinetto presieduto da René Goblet.

Era Gran Croce della Legion d'onore, membro di molte Società accademiche, compresa quella dei Lincei, la Elleno-latina, entrambe di Roma. Ammiratore dell'Italia, era di questa un amico sinceramente entusiasta.

Il Berthelot morì pochi minuti dopo che era spirata la compagna della sua vita, la confortatrice d'ogni suo dolore. La signora Berthelot, sofferente da lungo tempo, si spense nelle prime ore del pomeriggio. Per l'emozione provata presso il letto dell'estinta, il vecchio scienziato moriva accanto alla salma dell'amata consorte.

La morte del Berthelot venne appresa con vivo dolore in tutto il mondo civile.

La sua diletta patria ne celebrò, a pubbliche spese, solenni funerali.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BELGRADO, 19. — Il *Giornale ufficiale* pubblica il trattato di commercio e la convenzione veterinaria con l'Italia, che entrano ambedue oggi in vigore.

KARBIN, 19. — Alla stazione di Turushiche è avvenuto un urto fra un treno viaggiatori e un treno merci.

Vi sono diciassette morti e trentacinque feriti gravemente.

LISBONA, 19. — *Camera dei pari.* — Si discute il progetto di legge sulla stampa.

Arrojo parla a favore della libertà di pensiero e della libertà di stampa e contro il progetto di legge in discussione.

Il progetto è indi approvato con 51 voti contro 38.

PIETROBURGO, 19. — La Duma si è riunita stamane alle 11 nella sala della nobiltà ed ha deciso di esaurire la convalidazione di tutte le elezioni non contestate e di rimandare a più tardi l'esame delle elezioni contestate.

La seduta è tolta alle 1.35.

PARIGI, 19. — *Camera dei deputati.* — Il ministro dell'istruzione, Briand, presenta un progetto che domanda un credito di ventimila franchi pei funerali nazionali a Berthelot.

Il progetto è approvato con 485 voti contro 7.

Il presidente Brisson legge l'elogio funebre dell'illustre scienziato, esaltandone il genio, la dottrina ed il cuore.

Il presidente esprime il suo personale rammarico per la morte di Berthelot. Aggiunge che la Francia e la democrazia fanno per la sua morte una perdita crudele (Vive approvazioni).

Brisson propone di togliere la seduta in segno di lutto.

Bienaimé domanda che si tenga seduta domani.

Suchetet chiede invece che si riprenda la seduta alle 3.

La proposta di Suchetet è respinta con 382 voti contro 137.

Si stabilisce poscia, con 539 voti contro 15, di tenere domani eccezionalmente seduta.

La seduta è indi tolta.

PARIGI, 19. — *Senato.* — Presiede Dubost, il quale esprime il lutto del Senato, della Francia e dell'umanità che perdono in Berthelot una forza potente di progresso materiale e morale

Il presidente ricorda poi i lavori chimici, fisiologici e storici del defunto. Loda le sue qualità di mente e di cuore. Termina dicendo che tali uomini sopravvivono a loro stessi, perchè il loro pensiero si incorpora nel patrimonio comune dell'umanità, della quale sono benefattori (Vive approvazioni).

Il ministro dell'istruzione, Briand, chiede che il Senato voti il credito di ventimila franchi, già approvato dalla Camera, pei funerali di Berthelot a spese dello Stato.

Il credito chiesto è approvato e quindi all'unanimità, si delibera di togliere la seduta in segno di lutto.

CZERNOWITZ, 19. — Secondo informazioni provenienti dal Commissariato di polizia della frontiera di Itzkany, sarebbe scoppiato in Rumania un grave movimento agrario.

I contadini saccheggerebbero le abitazioni e minaccierebbero gli israeliti, che si rifuggierebbero in massa ad Itzkany.

PIETROBURGO, 19. — Il presidente del Consiglio, Stolypino, ha letto nell'odierna seduta della Duma la dichiarazione ministeriale.

L'oratore ha detto di ritenere necessario di presentare un quadro generale dei progetti di legge proposti dal Governo. Ha rilevato che le nuove leggi negli Stati che hanno un Governo rappresen-

tativo costituito da lungo tempo sono soltanto il risultato di necessità normali ed i Governi non incontrano grande difficoltà nel farle approvare. Il caso è diverso in un paese che è in un periodo di ricostituzione e di agitazione. Ogni nuova legge in questo paese è un riflesso essenziale dell'intera vita del paese.

È necessario per il Governo riallacciare tutti i progetti con la stessa idea generale che costituisce il fondamento della ricostituzione dello Stato; poi bisogna difendere questa idea. Il Governo giudica necessario nel suo lavoro ulteriore di prendere in considerazione le esigenze della vita e di emendare in conseguenza le leggi ed i progetti di legge. Perciò il Governo ha basato tutti i progetti presentati alla Duma sulla stessa idea generale, quella di realizzare i principî che debbono essere l'espressione delle nuove relazioni di diritto risultanti dalle recenti riforme.

La dichiarazione continua: La nostra patria deve essere trasformata in uno Stato costituzionale. Bisogna consacrare le disposizioni legislative a definire e determinare i diritti dello Stato e delle persone e ad eliminare le antinomie e le interpretazioni arbitrarie da parte dei privati o dei funzionari. Perciò il Governo ha ritenuto necessario di presentare una serie di progetti che stabiliscano il nuovo regime.

La dichiarazione menziona poscia le leggi che per la loro importanza e la loro urgenza sono state promulgate prima che si riunisse la Duma. Queste leggi sono attualmente sottoposte alla alla ratifica della Duma.

Stolypine rileva che non è necessario insistere sulla urgenza delle leggi che dovranno determinare la capacità civica di di tutte le classi della popolazione. Ricorda poscia la necessità della legislazione per i contadini, per rimediare alla penuria di terre di cui soffre la parte più numerosa della nazione russa. Il Governo vuole avere il mezzo di mostrare ai contadini le vie legali per uscire dalla miseria. Perciò sono state promulgate leggi che hanno dato il possesso specialmente delle proprietà imperiali ai contadini. Sono stati presi anche altri provvedimenti per assicurare la riorganizzazione delle proprietà fondiarie. Circa la sorte dei contadini il Governo ha adottato misure che tendono alla loro emancipazione.

Oltre alla legislazione che riguarda i contadini, il Governo prepara una serie di progetti che tendono alla realizzazione dei principî espressi nel manifesto del 30 ottobre 1905, che non sono ancora tradotti in legge. La libertà di coscienza e la inviolabilità delle persone non sono ancora sancite dalla legislazione russa.

Il Governo, onde assicurare la tolleranza religiosa, ha creduto necessario di rivedere la legislazione per stabilire quali modificazioni dovrebbe subire quella legislazione conformemente al manifesto del 30 ottobre, ma prima il Governo ha dovuto fermamente stabilire che il principio dello Stato cristiano ortodosso vigente in Russia deve essere la base di tutte le modificazioni legislative. Il Governo considera come obbligatorio di proteggere la libertà della chiesa ortodossa in maniera speciale perchè la nazione russa è sempre ispirata dalla religione ortodossa che costituisce la gloria e la potenza della Russia. Però i diritti della chiesa ortodossa non dovranno offendere i diritti delle altre religioni. Così il Governo presenta una serie di progetti di legge sul proselitismo e sulle cerimonie religiose.

La legge sulla inviolabilità delle persone è fondata sui principî generali riconosciuti nei paesi costituzionali. Ogni offesa a questi diritti personali sarà di competenza del potere giudiziario. Le leggi di eccezione di cui esistono ora tre specie saranno essenzialmente modificate. Il Governo per esempio ha deciso di abrogare l'esilio come misura amministrativa.

Il Governo ha portato pure particolare attenzione alle leggi che stabiliscono l'autonomia delle Zemstwos, dei Municipi e delle Amministrazioni locali. Queste leggi saranno completamente riorganizzate. Il progetto crea a tale scopo il Volost come la più piccola unità amministrativa e sociale autonoma senza distinzione di classe. Seguono poi le amministrazioni municipali, delle Zemstwos, della polizia e delle divisioni amministrative dell'Impero. Il progetto di organizzazione della rappresentanza nazionale e delle Zemstwos è fondato sul principio del pagamento delle imposte con partecipazione dei proprietari fondiari, come classe importante per lo sviluppo della cultura. Le riforme delle divisioni amministrative tendono verso l'unificazione di tutti i poteri civili nelle circoscrizioni, nei Governi e nelle Provincie.

Viene poscia la riforma della giustizia fondata sulla elezione di giudici conciliatori da parte della popolazione locale. Il ministro della giustizia presenta una serie di riforme nelle procedure civile e penale, riforme ispirate ai principî accettati già in altri Stati europei. Così gli avvocati ed i difensori saranno ammessi alla istruttoria penale che sarà diretta dal giudice istruttore. Stolypine propone che venga messa in vigore una nuova legislazione relativamente all'intero Codice penale e propone pure la introduzione del diritto di ipoteca nella proprietà fondiaria attuale.

Parla poscia della amministrazione centrale dell'agricoltura, che presenta alla Duma importantissimi progetti sulla classe dei contadini. Questa classe entra in una nuova vita comune con le altre classi, ma è ancora debole dal punto di vista economico. Essa non può assicurare la propria esistenza in modo sicuro. Perciò l'amministrazione dell'agricoltura porrà ogni possibile cura nell'aumentare le terre a disposizione dei contadini. La riuscita dipende dalle Commissioni agricole locali che saranno riorganizzate, onde avvincerle più strettamente alle popolazioni, con l'aumento dei membri delle Commissioni stesse eletti dai contadini.

Nella questione operaia il Governo riconosce la necessità assoluta della partecipazione dello Stato alla determinazione delle condizioni degli operai. Esso considera il movimento operaio come tendente al miglioramento della condizione dei lavoratori. Il Governo guiderà tale movimento, perchè deve anche tutelare gli interessi della società e preservarla contro gli eccessi. Il Governo assicurerà piena libertà di azione alle parti interessate: impresari e operai, come pure assicurerà la libertà di sciopero economico. Come misure di protezione per gli operai il Governo propone le assicurazioni per gli operai vecchi od invalidi, l'assistenza medica per i malati, la proibizione del lavoro notturno e nei sotterranei alle donne ed ai fanciulli, la diminuzione delle ore di lavoro per tutti gli operai.

Il ministro del commercio e dell'industria presenta anche un progetto per la protezione degli interessi russi nell'Estremo Oriente con la abrogazione del porto franco stabilitovi da qualche anno.

Il Ministero delle vie e comunicazioni propone anche provvedimenti per lo sviluppo delle ferrovie che attualmente raggiungono la lunghezza di 61,725 verste. Il Ministero propone anche la costruzione della ferrovia dell'Amur che partirà dalla stazione capolinea della ferrovia transbaicaliana ed andrà fino a Kabarowsk onde creare così una via ininterrotta tra la Russia europea e l'Estremo Oriente. Questa linea che attraverserà soltanto territori russi è richiesta dagli interessi vitali dell'Impero. Questo Ministero propone altre misure riguardanti miglioramenti da apportare nelle ferrovie della Russia europea, nelle strade e nei canali navigabili, ecc.; propone anche la riforma della legge di espropriazione delle proprietà private in casi speciali.

La dichiarazione dice che il Governo è convinto che tutte le misure enunciate sono irrealizzabili senza una riforma radicale dell'istruzione pubblica. Il Governo ricostituisce le scuole sulla base dell'unione definitiva fra le scuole primarie, le secondarie e le superiori. Il Ministero dell'istruzione comincierà col fissare i libri di studio che farà obbligatori relativamente all'istruzione pubblica.

La realizzazione di tutte queste riforme è possibile soltanto se le entrate lo permettono. La Duma deve perciò compiere un'opera difficile. La Duma deve studiare il bilancio. Il Governo invita la Duma a procedere immediatamente a questo studio dato il genere

di questioni da risolvere, tanto più che la situazione della Russia esige economie e che le riforme richiedono spese. I redditi del bilancio sono ridotti, stante l'abrogazione del pagamento da parte dei contadini delle quote del riscatto delle terre e l'aumento del pagamento degli interessi dei prestiti contratti all'estero. Lo sviluppo degli Stati come quello dei privati ha periodi di espansione grandissima. Il mutamento radicale nel nostro regime nel 1905 aprì tale epoca e creò nuove esigenze nella vita dello Stato. Una guerra infelice fu la causa di nuove spese per l'esercito e la marina. Per quanto si abbia la tendenza di mantenere la pace e questa sia necessaria per il paese, vogliamo mantenere la nostra potenza militare e la dignità della nostra patria. Se non vogliamo perdere il posto che abbiamo fra le grandi potenze, non possiamo indietreggiare dinanzi alla necessità di spese che il grande passato della Russia ci impone. Il carattere straordinario di queste esigenze impone di ricorrere alle entrate straordinarie.

Perciò il ministro delle finanze proporrà nuove imposte fra cui un' imposta sul reddito, e modificazioni alla tassa di successione.

Il Governo vuole anche concedere agli organi amministrativi che godono l'autonomia una parte dei proventi dello Stato. Data l'estensione della competenza delle Zemstwos delle città, il Governo deve dare a queste assemblee la possibilità di compiere le loro nuove mansioni.

Il presidente del Consiglio termina dicendo che la pacificazione degli animi e la rigenerazione della grande Russia sono possibili soltanto mercè la realizzazione dei nuovi principî. Il Governo è pronto a fare i maggiori sforzi. Il suo lavoro, la sua buona volontà, la sua esperienza sono posti a disposizione della Duma. Essa troverà come collaboratore un Governo che riconosce suo dovere di seguire i voti storici della Russia e ristabilire l' ordine e la tranquillità nel paese e cioè un Governo fermo, veramente russo, come deve essere e come lo sarà il Governo dello Czar.

PIETROBURGO, 19. — *Duma* — Le dichiarazioni del presidente del Consiglio sono accolte in silenzio dalla grande maggioranza e con applausi dalla destra.

Il socialista Zereteli critica poscia violentemente la politica del Gabinetto dopo lo scioglimento della Duma rimproverando i Consigli di guerra, la restrizione della libertà di stampa, i provvedimenti destinati, a quanto pretendevasi, al miglioramento delle condizioni dei contadini che hanno servito in realtà a soddisfare gli appetiti dei proprietari fondiari.

La destra protesta.

Il presidente riesce a stento a padroneggiare il tumulto quando Zereteli dice che il potere esecutivo non si è sottoposto al potere legislativo, ma la nazione intera si solleverà contro gli oppressori e gli organizzatori dei *pogroms*. La Duma non si sottometterà che alla forza, poichè bisogna che la nazione resista al potere esecutivo anche con la forza.

L'oratore continua dicendo che il partito socialista democratico continuerà solo, se occorre, verso lo scopo di mostrare al popolo le vere intenzioni del Governo per organizzarlo per la lotta definitiva contro il regime arbitrario.

Il presidente legge una mozione, firmata da 35 deputati, che chiede la chiusura della discussione. La mozione è respinta, essendosi mostrati favorevoli ad essa soltanto 50 deputati tutti di destra.

Il principe Dolgorukoff, a nome dei cadetti, chiede l'ordine del giorno puro e semplice.

Karawejeff, socialista rivoluzionario, Khanokhoisky, del partito del lavoro, Karachowsky, mussulmano, Caruscvich, socialista nazionale, ed i polacchi si associano alla proposta Dolgorukow.

Numerosi oratori di Destra, e specialmente Bobrinski, Kruschevan, Purischkevitch e monsignor Platon, vescovo di Kiew, fanno ardenti appelli alla Duma perchè l'assemblea lavori d'accordo col Gabinetto Stolypine e abbandoni le idee rivoluzionarie, poichè altrimenti sarebbero indispensabili nuove repressioni. Parlano pure lungamente altri oratori, sempre di Destra. Uno di essi, Tiadino dice che bisognerebbe parlare quarantotto ore per ben persuadere la Duma della necessità dei lavori legislativi. Il vescovo Platon si lagna delle calunnie dei giornali di Sinistra. Bobrinski propone un ordine del giorno esprimente fiducia al Governo e la volontà dell'assemblea di lavorare d'accordo con esso, e biasima severamente la prima Duma.

Il presidente rileva che le critiche contro la prima Duma sono inammissibili nella seconda (Applausi a Sinistra e al Centro).

Una mozione che limita a cinque minuti la durata dei discorsi è approvata all'unanimità.

Numerosi oratori della Destra appoggiano la tesi contenuta nelle dichiarazioni del Governo e attaccano in pari tempo gli oratori di Sinistra, rimproverando loro le insinuazioni contro la Destra.

La seduta assume il carattere di un duello fra socialisti democratici e Destra, mentre il Centro e gli altri partiti di Sinistra serbano il silenzio.

Il vescovo Eulogio prende la parola. Cerca di conciliare le divergenze fra la Destra e l'Opposizione troppo violenta. Dice che i membri della Destra non sono nemici del popolo, ma sono convinti che la rigenerazione della Russia è possibile soltanto con mezzi pacifici.

La lista degli oratori essendo esaurita, il presidente accorda la parola al presidente del Consiglio. Questi sale alla tribuna e pronuncia un discorso con voce ferma e forte.

Rivolgendosi ai banchi della sinistra Stolypine dice: Il Governo non parla mai in termini odiosi come quelli di cui si serve l'estrema sinistra. Il Governo giudica necessario dichiarare alla Duma che in base alla legge la Duma non si compone di giudici e che il banco dei ministri non è il banco degli accusati, ma il banco del potere. Il Governo ha assunto il potere quando il paese intero era in fiamme. Il Governo sapeva quale grave responsabilità gli spettava e sapeva pure quali rimproveri gli sarebbero stati fatti, ma si accinse a lavorare alla pacificazione del paese. Il Governo sa che le autorità sono talvolta propense ad abusare del potere. Sarebbe lieto che gli abusi fossero svelati alla Duma. Il Governo non sfugge alle responsabilità, ma quando si vuole paralizzare il suo pensiero e la sua volontà, quando gli si grida: *Alzate le mani!* esso risponde: *Non ci fate paura !*

La Duma approva a grande maggioranza l'ordine del giorno puro e semplice.

La seduta è tolta alle 10.55 pomeridiane e rinviata a domattina alle 11.

BUCAREST, 19. — L'*Agenzia telegrafica rumena* pubblica: In seguito all'agitazione nei distretti dell'Alta Moldavia vicini alla Bessarabia, parecchie centinaia di contadini sono entrati a Botosami ed hanno cominciato a devastare case e negozi, parecchi dei quali appartenenti ad israeliti.

I rivoltosi, malgrado le intimazioni della polizia, rifiutarono di ritirarsi ed assalirono a sassate e revolverate le truppe. Queste, dopo le due intimazioni di legge, rimaste inefficaci, fecero uso delle armi, disperdendo i rivoltosi, che ebbero quattro morti e nove feriti.

COPENAGHEN, 19. — *Landsting*. — Si approva in terza lettura il progetto di legge relativo all'introduzione del sistema metrico.

Così il progetto è definitivamente approvato.

CARLSRUHE, 20. — La principessa ereditaria di Svezia è partita per Roma.

PIETROBURGO, 20. — Dopo la seduta della Duma si riunì il Consiglio dell'Impero.

Il presidente del Consiglio, Stolypine, vi lesse le dichiarazioni del Governo.

Il Consiglio approvò indi un ordine del giorno, il quale dice: « Il Consiglio dell'Impero, presa cognizione delle comunicazioni

del Governo, esprimendo la sua piena volontà di aiutare l'attuazione dei progetti del Governo tendenti al benessere del popolo e alla pacificazione del paese, conformemente alle decisioni del potere supremo, che chiama il paese a nuova vita, passa all'ordine del giorno ».

SOFIA, 20. — L'istruttoria ha raccolto prove schiaccianti contro l'armaiolo dell'arsenale militare, Blaskow, il quale sembra uno dei principali anarchici bulgari. Fu lui che avrebbe fornito le bombe a Petrow, se questi avesse avuto il coraggio di compiere l'attentato nella Sobranje.

Le rivelazioni hanno provocato parecchi arresti.

LONDRA, 20. — I giornali pubblicano il seguente dispaccio da Costantinopoli:

I passeggeri ed il corriere del vapore *Serbia* sono stati presi a bordo di un vapore rumeno.

LONDRA, 20. — *Camera dei lordi.* — Si approva la nomina di un Comitato incaricato di studiare la questione delle modificazioni da introdursi nelle attribuzioni della Camera stessa.

SACRAMENTO, 20. — Telefonano da Marysville che le acque del fiume hanno rotto le dighe e che la città è inondata.

LONDRA, 20. — Il *Daily Telegraph* ha da Tangeri: I residenti esteri hanno inviato al Sultano una lettera con la quale protestano contro la schiavitù nel Marocco e ne chiedono l'abolizione.

GERUSALEMME, 20. — Il nuovo Patriarca latino, monsignor Camassei, è giunto ieri, accolto entusiasticamente.

Il Patriarca è stato ricevuto, al suo scendere dal treno, dal Console d'Italia e dalla musica della scuola italiana.

Alla porta di Giaffa il Console di Francia si è unito al corteo che ha accompagnato monsignor Camassei al Patriarcato.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 19 marzo 1907

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	761.41.
Umidità relativa a mezzodì	59.
Vento a mezzodì	S.
Stato del cielo a mezzodì	poco nuvoloso.
Termometro centigrado	massimo 16 4. minimo 7 0.
Pioggia in 24 ore	— —

19 marzo 1907.

In Europa: pressione massima di 772 sul golfo di Guascogna, minima di 740 sulla Svezia.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso di 1 a 2 mm. sull'alta Italia, salito di 1 a 3 altrove; temperatura aumentata; qualche vento forte sull'alta Italia.

Barometro: minimo a 762 all'estremo nord, massimo a 767 in Sicilia.

Probabilità: venti moderati o forti tra sud e ponente; cielo nuvoloso con qualche pioggia sull'Italia superiore, vario altrove; Tirreno qua e là agitato.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 19 marzo 1907.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore — Massima	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore — Minima
Porto Maurizio...	coperto	mosso	14 5	11 0
Genova	coperto	legg. mosso	15 2	10 0
Spezia	nebbioso	calmo	16 0	6 1
Cuneo	1/4 coperto	—	15 8	6 1
Torino	1/4 coperto	—	15 4	5 4
Alessandria	1/4 coperto	—	17 9	5 9
Novara	sereno	—	19 5	3 4
Domodossola	sereno	—	17 8	2 2
Pavia	1/2 coperto	—	18 2	2 8
Milano	1/2 coperto	—	19 3	5 6
Sondrio	sereno	—	17 3	2 2
Bergamo	1/2 coperto	—	14 1	7 2
Brescia	3/4 coperto	—	14 7	3 5
Cremona	1/2 coperto	—	17 1	5 5
Mantova	1/4 coperto	—	14 7	4 0
Verona	sereno	—	15 0	3 9
Belluno	1/4 coperto	—	13 2	1 7
Udine	coperto	—	14 4	3 8
Treviso	coperto	—	15 0	2 3
Venezia	coperto	calmo	11 5	3 0
Padova	nebbioso	—	13 2	1 8
Rovigo	nebbioso	—	17 0	1 0
Piacenza	1/2 coperto	—	16 8	4 2
Parma	1/2 coperto	—	16 6	5 4
Reggio Emilia	1/2 coperto	—	16 8	5 0
Modena	3/4 coperto	—	15 5	6 3
Ferrara	nebbioso		15 3	1 8
Bologna	1/2 coperto		15 7	7 9
Ravenna	sereno	—	13 6	5 0
Forlì	sereno	—	16 2	6 4
Pesaro	sereno	calmo	12 0	7 2
Ancona	1/2 coperto	calmo	13 0	5 2
Urbino	sereno		12 1	6 5
Macerata	1/2 coperto	—	13 8	7 1
Ascoli Piceno	sereno*	—	14 0	5 5
Perugia	nebbioso	—	13 8	5 4
Camerino	1/4 coperto	—	14 1	6 3
Lucca	1/2 coperto	—	15 8	5 1
Pisa	1/4 coperto	—	17 0	4 4
Livorno	3/4 coperto	calmo	15 5	7 0
Firenze	coperto	—	15 9	4 8
Arezzo		—	—	—
Siena	1/2 coperto	—	14 3	6 1
Grosseto	coperto	—	16 0	1 3
Roma	sereno	—	16 6	7 0
Teramo	sereno	—	14 5	5 3
Chieti	sereno	—	12 8	5 0
Aquila	sereno	—	11 8	3 9
Agnone	sereno	—	10 2	2 2
Foggia	sereno	—	14 9	2 5
Bari	1/2 coperto	calmo	12 0	3 0
Lecce	sereno	—	14 3	3 9
Caserta	coperto	—	16 3	8 1
Napoli	coperto	calmo	12 9	8 3
Benevento	coperto	—	15 8	4 0
Avellino	3/4 coperto	—	8 8	0 5
Caggiano	sereno	—	9 4	2 4
Potenza	sereno	—	8 4	2 0
Cosenza	sereno	—	11 5	3 8
Tiriolo	1/2 coperto	—	5 0	0 0
Reggio Calabria ..	—	—	—	—
Trapani	sereno	calmo	15 7	7 8
Palermo	sereno	calmo	14 8	4 5
Porto Empedocle ..	sereno	calmo	14 0	9 5
Caltanissetta	sereno	—	11 4	5 0
Messina	sereno	calmo	14 8	8 8
Catania	sereno	calmo	15 5	6 9
Siracusa	1/2 coperto	calmo	14 0	3 6
Cagliari	1/4 coperto	calmo	18 0	8 5
Sassari	sereno	—	15 0	8 9

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile.*